Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con le leggi liturgiche

Commento esegetico-sistematico al can. 2 del *CIC/83*

BRUNO ESPOSITO, O.P.
Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, Roma

Introduzione

Continuando il nostro commento esegetico-sistematico ai canoni preliminari del Codice di Diritto canonico latino, secondo lo schema già illustrato in precedenza[1], affrontiamo ora lo studio del can. 2. In detto canone abbiamo una seconda delimitazione della legislazione codiciale del 1983, dopo quella stabilita nel primo canone. Infatti, nel perseguire l'intento di stabilire previamente l'*ambito d'applicazione* ed il *valore* del Codice del 1983 nei confronti della normativa canonica vigente alla sua entrata in vigore ed alle altre tipologie normative, il Legislatore, in questo canone, stabilisce quali debbono essere i criteri da seguire quando ci si trova davanti a quelle che vengono chiamate le *leggi liturgiche*, soprattutto come, ed in quale modo, queste entrano o meno nella sfera di competenza del Codice[2]. Quindi, suo scopo precipuo è definire le relazioni del Codice con l'insieme delle varie leggi liturgiche.

Contrariamente a quello che può sembrare a prima vista, l'argomento trattato dal canone si presenta alquanto complesso, implicando materie e discipline diverse: il Diritto, la Liturgia, ma anche la Dogmatica, l'Ecclesiologia e, di conseguenza, l'applicazione allo stesso oggetto di studio, di prospettive e metodologie differenti, distinte ed autonome, da parte dei rispettivi studiosi, cioè i canonisti, i liturgisti ed i dogmatici, che non permettono molte volte di arrivare a concetti e definizioni condivisibili da tutti. Per questi motivi è conveniente procedere cercando prima di tutto di vedere lo sviluppo storico del cosiddetto "Diritto liturgico"; le motivazioni che hanno giocato per l'inserimento del presente canone nel Codice, cercando di cogliere, allo stesso tempo, soprattutto il significato tecnico-giuridico dei concetti usati, che è poi quello che interessa principalmente in un testo giuridico qual è il Codice.

---

[1] Cf B. ESPOSITO, *L'ambito d'applicazione del Codice di Diritto canonico latino. Commento sistematico al can. 1 del CIC/83*, in *Angelicum* 80 (2003) 437-438.

[2] Infatti, è stato giustamente sottolineato che "In the introductory canons (2-4), the legislator acknowledges the fact that ecclesial life is not governed solely by the canons of the Code. There are prescriptions outside the Code which have their own effect: these concern liturgical actions ..." (*The Canon Law, Letter & Spirit. A Pratical Guide to the Code of Canon Law*, a cura di G. SHEEHY...[ET AL.], London 1995, p. 2).

Can. 2[3]:

Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria.

Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice[4].

CIC/17

Codex, plerumque, nihil decernit de ritibus et caeremoniis quas liturgici libri, ab Ecclesia Latina probati, servandas praecipiunt in celebratione sacrosancti Missae sacrificii, in administratione Sacramentorum et Sacramentalium aliisque sacris peragendis. Quare omnes liturgicae leges vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur[5].

---

[3] **Fonti**: al can. 2 del *CIC/83*: can. 2 del *CIC/17*; SACRA CONGREGATIO RITUUM, Resp., 8-III-1919, in *AAS* 11 (1919) 145; SACRA CONGREGATIO CONCILII , Resol., 14-II-1920, in *AAS* 12 (1920) 117-119; SACRA CONGREGATIO CONCILII , Resol., 10-VI-1922, in *AAS* 15 (1923) 224-227 (cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici* auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, *Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, p. 5).
Canoni del *CIC/83* connessi: 5; 6, § 1, 2° e 4°, § 2; 208-223; 224-231; 246; 252, § 3-253; 256, § 1; 276; § 2, 2°, 3°; 375; 382, § 4; 387; 389; 392, § 2; 503; 528-529, § 1; 530; 534; 555, § 1, 3°; 562; 566, § 1; 567, § 2; 607; § 1; 608; 611, 3°; 619; 652; § 2; 663, §§ 1-4; 678, § 1; 719, §§ 2-3; 738, § 2; 760; 767, §§ 1-3; 777, 1° e 3°; 785; § 1; 788; 826; 834-839; 840-848; 850-854; 856-860; 861, § 1; 866-867; 880, §§ 1-2; 881; 882-883; 884, § 2; 891; 897-898; 899; 902; 904; 905, §§ 1-2; 906-910; 914; 916-920; 923; 925; 929-933; 934, § 2; 935; 937-938; 940-944; 960; 961-963; 964; 967, § 2; 989; 991; 999; 1002; 1003, § 3; 1004, §§ 1-2; 1009-1011, § 1; 1014; 1034; 1037; 1063, 3°; 1065, §§ 1-2; 1115; 1118, §§ 1-3; 1119-1120; 1167, § 2; 1168-1170; 1172; 1174; §§ 1-2; 1175; 1176, § 2; 1177, § 1; 1205-1207; 1211; 1216-1217; 1219; 1225; 1229; 1234, § 1; 1237; 1240; 1246; 1248; 1254, § 2; 1269; 1303, § 1, 2°; 1308-1310; 1331, § 1; 1331, § 2, 1°; 1333, § 1, 1°; 1335; 1338, § 2; 1352, § 1; 1357; 1365-1367; 1376; 1378-1379; 1382-1385; 1387-1388; 1390, § 1.

[4] La traduzione dal testo originale latino è presa da: *Codice di Diritto Canonico*, testo ufficiale e versione italiana, sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma 1997.

[5] Per l'*iter* redazionale dell'attuale canone cf: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studii"De normis generalibus deque personis physicis et iuridicis"*, Sessio XIV (12/16-I-1976), in *Comm*. 23 (1991) 109-113; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schemata canonum novi Codicis Iuris Canonici: de normis generalibus, Liber I* (Reservatum), Città del Vaticano 1977, p. 11; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studiorum "De normis generalibus*, Series altera-Sessio I (7/11-V-1979), in *Comm*. 23 (1991) 143; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici* iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum (Patribus Commissionis reservatum), Città del Vaticano 1980, p. 3; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici: Schema novissimum* post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum

I. Proposizione delle questioni - oggetto del canone

Il nuovo Codice ha abrogato le precedenti leggi liturgiche? qual è il destino delle leggi liturgiche in uso prima dell'entrata in vigore del Codice?; e di quelle contrarie alle disposizioni dell'attuale Codice latino? In caso di risposta negativa al primo quesito, quali sono le relazioni tra le leggi liturgiche ed il Codice vigente e, concretamente, di quale autonomia godono le prime?; cosa si deve precisamente intendere per "leggi liturgiche"? Le leggi liturgiche future dovranno tenere conto di quanto disposto dal Codice? quali, quando ed in quale misura?

II. Annotazioni previe

Dato l'oggetto del canone ci sembra opportuno presentare previamente, prima di tutto, una breve sintesi storica dei vari interventi da parte delle diverse autorità competenti nella Chiesa in materia liturgica. Successivamente verificheremo che cosa bisogna intendere per "riti"; "celebrare le azioni liturgiche" e "leggi liturgiche", cioè dei termini usati nel testo del canone. Solo dopo aver chiarito il loro significato proprio in senso giuridico, procederemo alla presentazione del preciso significato normativo del nostro canone, alla luce della tradizione.

II.1. La Liturgia e la sua disciplina nella storia della Chiesa latina

a) Dalle origini al XX sec.

Per meglio comprendere il senso ed il significato della Liturgia e della sua regolamentazione da parte dell'autorità competente nella Chiesa, non è fuori luogo dare uno sguardo al passato, anche se qui dovremo limitarci a brevi accenni riguardanti gli aspetti più rilevanti, senza alcuna pretesa di esaustività[6].

Cristo stesso, fondando la Sua Chiesa, ha abolito il culto antico con il suo insie-

---

Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici presentatum, Città del Vaticano 1982, p. 1.
Inoltre, riguardo al concetto di *ius liturgicum* fatto proprio, in modo particolare, dai membri della Commissione incaricata di preparare i canoni dell'attuale Libro IV del Codice, si veda anche: Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Opera Consultorum in Apparandis Canonum Schematibus: *De locis et temporibus sacris* (25/29-X-1971), in *Comm.* 4 (1972) 160-168; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Opera Consultorum in Apparandis Canonum Schematibus: *De Cultu Divino* (12/16-II-1973), in *Comm.* 5 (1973) 42-43; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Trasmissio schematum canonum consultationis causa, *Prenotanda Liber Quartus: De Ecclesia munere sanctificandi* (15-XI-1977), in *Comm.* 9 (1977) 266; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Coetus studiorum "De locis et de temporibus sacris deque cultu divino*, Sessio I (1/6-X-1979), in *Comm.* 12 (1980) 320-321.

6 Per questa parte abbiamo fatto riferimento in modo particolare a M. Noirot, *Liturgique (droit dans l'Église latine)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, tom. VI, Paris 1957, coll. 535-594. Per una sintesi storica più aggiornata si veda: B. Neunheuser, *Storia della liturgia attraverso le epoche cultuali*, Roma 1999.

me di leggi cerimoniali[7] e le ha donato gli elementi fondamentali costituenti il culto cristiano, primi tra i quali i sacramenti[8]. Tutto questo patrimonio, ed in genere tutto il pratico ordinamento del culto divino, nella fedeltà alla volontà fondazionale di Cristo, che ha voluto la Chiesa costituita in modo gerarchico, è stato affidato agli Apostoli ed ai loro legittimi successori. Ragione per la quale da sempre, anche se con differenti accentuazioni, è stato chiaro che nessun altro ha potere in campo liturgico nella Chiesa[9]. Infatti, anche se oggi è chiaro che la liturgia è prima di tutto l'azione di culto del popolo cristiano nel suo insieme[10], proprio per questo si giustifica e rimane intatto il ruolo dell'autorità competente in questa delicata materia.

Molti sono i brani scritturistici che testimoniano l'esercizio del potere degli Apostoli riguardo il culto cristiano[11]. Anche se non si può parlare di vere e proprie leggi liturgiche, è indubbio che gli usi liturgici nelle assemblee presiedute dagli Apostoli costituiscono un punto di riferimento e divengono con il tempo praticamente normative[12]. Anche se alcuni dettagli nelle celebrazioni rituali variano da regione a regione, gli aspetti fondamentali, attraverso regole disciplinari, provenienti dagli Apostoli, sono considerate sacre e quindi vincolanti[13].

---

7 Cf S. THOMA, *Summa Theologiae*, I-II, q. 107, a. 2, ad 1um; ad 4um.

8 Cf *Mt* 28, 19; *Lc* 22, 19-20; *Gv* 3, 5; 6, 54.

9 "Poiché la Chiesa ha ricevuto da Cristo, suo Fondatore, il mandato di tutelare la santità del culto divino, essa ha certamente il compito di comandare - fatta salva la sostanza del sacrificio e dei sacramenti - su tutto ciò che riguarda il perfetto svolgimento di tale augusto, pubblico ministero, come cerimonie, riti, formule, preghiere e canto; cioè, su tutto ciò che è chiamato propriamente con il nome di *Liturgia*, o azione sacra per eccellenza. E la *Liturgia*, in effetti, è cosa sacra. Per mezzo di essa, infatti, veniamo elevati ed uniti a Dio, testimoniamo la nostra fede e ci uniamo a Lui nello strettissimo dovere di riconoscenza per i benefici e gli aiuti di cui sempre abbisogniamo. Da qui l'intimo legame che intercorre fra il dogma e la sacra liturgia, come fra il culto cristiano e la santificazione del popolo. [...] Da questo si comprende perché i Romani Pontefici ebbero così grande sollecitudine nel tutelare e custodire la liturgia sacra; e, come usarono tanta cura nell'esprimere il dogma con precise parole, così studiarono di mettere in ordine le sacre norme della liturgia difendendole e preservandole da ogni alterazione. [...] È dunque molto importante che tutto ciò che è destinato alla bellezza della liturgia sia regolato da leggi e prescrizioni della Chiesa, in modo che le arti servano veramente come è doveroso, quali nobili ancelle al culto divino" (PIUS XI, Const. Ap. *Divini cultus sanctitatem* de liturgia deque cantu gregoriano et musica sacra cotidie magis provehendis, 20-XII-1928, in *AAS* 31 [1929] 33-34: trad. it. da U. BELLOCCHI, *Tutte le Encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740*, vol. IX, Città del Vaticano 2002, pp. 257-258). Cf anche PH. OPPENHEIM, *Institutiones systematico-historicae in sacram liturgiam: Tractatus de iure liturgicum*, vol. II, Paris 1939, p. 9.

10 Cf CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium* de sacra liturgia, 4-XII-1963, nn. 6-7, in *Enchiridion Vaticanum* 1/8-12. Da ora in poi citata *SC*.

11 Paradigmatiche a riguardo le raccomandazioni e le indicazioni date da san Paolo riguardo alla riprovazione di atteggiamenti che provocano disordine nell'assemblee cristiane o che introducono usi sbagliati (cf *I Cor* 14, 1, 10, 26-40; *I Tim* 2, 1-5). Per un elenco esauriente si veda F. CABROL, *Liturgie*, in *Dictionnaire de Theologie Catholique*, vol. IX/A, Paris 1926, col. 794.

12 Cf C. CALLEWAERT, *De sacra liturgia universim*, Bruges 1933, p. 57; F. WARREN, *The Liturgy and the Ritual of the Ante-Nicene Church*, London 1912.

13 Cf A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem*, Louvain 1945, n. 55.

Anche se i primi secoli della Chiesa conobbero in campo liturgico una certa "creatività" delle varie assemblee e comunità, causa la non fissazione dei vari riti, ciò non significa che ognuno era libero di fare quello che voleva, di agire in modo affatto arbitrario in questo campo[14]. I vescovi ed i Concili da sempre, anche per l'intimo legame tra la Liturgia e gli aspetti dogmatici che vanno a toccare l'ortodossia[15], si preoccuparono di disciplinare il culto, evidenziando l'origine apostolica degli aspetti essenziali, che costituirà già nel III-IV sec. quello che comunemente è chiamato un *frasario comune*[16].

Ben presto tutto questo complesso di usi in campo cultuale hanno finito, grazie soprattutto ai diversi vescovi, per acquistare forza di legge[17]. Già all'inizio del V sec., gli usi contrari alle tradizioni d'origine apostolica sono fortemente contrastati dagli interventi dei vescovi e dei vari Concili[18]. Sempre più da questo periodo in poi, soprattutto per la connessione tra Liturgia e dogma, i singoli vescovi ricorrendo al giudizio del papa in materia dogmatica, chiederanno anche soluzioni in campo liturgico, che indubbiamente, con il tempo, favoriranno l'uniformità con la liturgia romana. I vari pontefici, in modo particolare Celestino I e san Gregorio Magno, che si succedettero sulla cattedra di Pietro dal V all'VIII sec., si impegnarono per la diffusione a tutta la Chiesa della liturgia romana, anche se questa non aveva ancora carattere normativo ed i singoli vescovi ed i vari Concili continuavano a legiferare in materia per i territori sotto la loro giurisdizione[19].

---

[14] Cf Y. Congar, *L'"Ecclesia" ou communauté chrétienne, sujet intégral de l'action liturgique*, in J. P. Jossua - Y. Congar, *La liturgie aprés Vatican II*, Paris 1967, pp. 241-282; A. G. Martimort, *Mens concordet voci*, Paris 1983, pp. 193-246.

[15] Quasi sempre gli eretici finirono, prima o dopo, per alterare le forme tradizionali di preghiera. Per esempio, gli Ariani utilizzarono delle dossologie che giustificavano la loro posizione. Gli Armeni monofisiti rifiutarono di aggiungere l'acqua al vino per la consacrazione in quanto segno delle due nature nel Cristo, ecc. Per questo la *Traditio Apostolica* con forza ribadirà che l'ortodossia dovrà sempre essere la regola per la formulazione delle preghiere liturgiche: "Nullo modo necessarium est ut proferat eadem verba quae praediximus [...] sed secundum suam potestatem unusquisque oret [...]. Tantum oret quod sanum est in orthodoxia" (Hippolyte de Rome, *La Tradition apostolique* [d'après les anciennes versions], introduzione, traduzione e note a cura di B. Botte, in *Sources Chrétiennes*, n. 11 bis, Paris 1984, p. 64).

[16] Cf P. Alfonzo, *I Riti della Chiesa*, Romae 1945, p. 21. Ecco a titolo esemplificativo alcuni passi degli interventi della gerarchia: "Presbyteri et diaconi absque sententia episcopi nihil peragant; ipse enim est cui commissus est populus Domini. [...] Vas sacratum ex argento vel auro vel lineo confectum nemo deinceps in proprium usum vertat, nefas enim est: si vero deprehensus fuerit segregatione multetur" (*Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. F. X. Funk, vol. I, Paderbonae 1905, pp. 577; 587).

[17] Cf M. Noirot, *Liturgique (Droit)*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. VI, Paris 1957, coll. 538-539.

[18] Ne è testimonianza il disposto del Concilio di Cartagine, del 13 giugno 407 che afferma "Placuit etiam hoc, ut preces quae probatae fuerint in concilio, sive praefationes, sive commendationes seu manuum impositiones, ab omnibus celebrentur, nec aliae omnino contra fidem proferantur, sed quaecumque a prudentioribus fuerint conlatae dicantur" (*Registri Ecclesiae Carthaginensis excerta*, can. 103, in *Corpus Christianorum - Series Latina: Concilia Africae A. 345-525*, vol. 149, Turnholti 1974, p. 218).

[19] Cf M. Noirot, *Liturgique...*, coll. 540-544; V. Mosca, *Diritto liturgico e inculturazione. Orizzonti teologici, normativi e pastorali*, in *Euntes Docete* 61 (2003) 127, nota 41.

Dal IX sec. fino al Concilio di Trento, sempre più si moltiplicarono gli interventi pontifici per disciplinare la liturgia per tutta la Chiesa, consolidando così la liturgia romana, anche se i singoli vescovi continuarono ad avere in questo periodo l'autorità di legiferare in materia, eccetto che la Santa Sede avesse disposto diversamente[20]. Di fatto "Au XIIIe siècle s'accentue lentement une conception nouvelle du droit liturgique. Ce n'est plus sulement la coutume de la célébration liturgique dans une église donnée. C'est désormais, au moins dans certains cas, la manière de celébrer prescrite par une autorité légitime qui se trouve à distance de la communauté célébrante"[21]. Detta tendenza ebbe un'applicazione tutta particolare nell'amministrazione dei sacramenti sia per quanto riguarda la loro validità[22] e l'aspetto liturgico che per gli effetti a livello di appartenenza ecclesiale. Si pensi, per esempio, al canone 21 del Concilio Lateranense IV (1215) sull'obbligo alla confessione annuale ed alla comunione pasquale, omettendo le quali si era esclusi dagli uffici religiosi e dai funerali cristiani[23]. In ogni caso: "Si può dire che l'opera di creazione originale, poi di compilazio-

[20] A titolo esemplificativo possiamo ricordare che Alessandro III (1159-1181), riserverà alla Santa Sede tutto quanto concerne le beatificazioni e le canonizzazioni insieme al culto dei santi, riprovando così tutte le consuetudini contrarie al Diritto comune (cf *D*, II, XIX, *De probationibus*, c. 2). Sull'importanza che le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice hanno avuto nella diffusione della liturgia romana si veda: P. MARINI, *Il Quarantesimo della Sacrosanctum Concilium. Memoria di una esperienza vissuta nelle celebrazioni liturgiche del Santo Padre*, Città del Vaticano 2004, pp. 9-14.

[21] P. - M. GY, *La Liturgie dans l'histoire*, Paris 1990, pp. 144-145. Sull'incremento dei ricorsi alla Santa Sede in materia di diritto liturgico in questo periodo, si veda dello stesso autore: *La Papauté et le droit liturgique aux XIIe et XIIIe siècles*, in *The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Realities (1150-1300)*, Toronto 1989, 229-245.

[22] Su questo punto non sempre le posizioni dei teologici e dei canonisti coincidono. "La différence entre l'approche des théologiens et celles des canonistes apparaît bien dans une discussion sur le mariage qui, au début du XIVe siècle, a opposé Pierre de la Palu à Durand de Saint-Pourçain, son prédécesseur immédiat dans l'enseignement sur le Sentences au couvent Saint-Jacques de Paris. [...] Jusqu'à *Tametsi* inclusivament les thélogiens se reconnaîtront dans la position de Pierre de la Palu: l'Église n'a pas pouvoir sur la *substantia* des sacraments - les modernes diraient: sur leur validité -, mais elle peut imposer des conditions au mariage parce que celui-ci est contract en même temps que sacrement. L'inconvénient du vocabulaire de la validité est de masquer cette distinction fondamentale" (P. - M. GY, *La validité sacramentelle. Développement de la notion avant le Concile de Trente*, in *Revue de Droit canonique* 28 [1978] 202).

[23] Cf P. - M. GY, *Évangélisation et sacrements au moyen âge*, in *Mélanges scientifiques du centenaire de l'Institut catholique de Paris*, Paris 1976, p. 569-570. Ci sembra opportuno riportare anche di seguito la conclusione dell'articolo a nostro avviso illuminante per il nostro argomento. "La distinction entre l''officium praedicationis' et le pouvoir sacramental de l'Ordre n'est pas due sulement à l'inculture du clergé médieval et elle pose un problème théologique complexe. Elle est en rapport avec l'ecclésiologie de la réforme grégorienne, selon laquelle le pape envoie des prédicateurs et des missionaires dans le monde entier, et avec la distinction entre Ordre et juridiction, élaborée par les canonistes vers la fin du XIIe siècle. A un moment où l'appareil institutionnel de l'Église est en plein développement, on a éprouvé, à juste titre, le besoin d'établir une distinction entre l'élément mysterique de l'Église et son élément organisationnel, celui-ci étant fondé en celui-là et relatif à lui. Le moyen âge a peut-être trop dévoloppé l'organisationnel et mal servi le mystérique, mais il a toujours pensé que le mysterique ètait l'essentiel ..." (*ivi*, p. 572).

ne e di adattamento, sia terminata nel XIII secolo e che le liturgie abbiano preso in quell'epoca la forma che hanno conservata fino ad oggi"[24].

Tutto questo movimento di unificazione della liturgia, che faceva riferimento a quella usata a Roma, si arrestò durante il periodo nel quale i papi dimorarono fuori dall'Urbe, soprattutto durante la cattività avignonese (1307-1377). In questo periodo assistiamo ad un vero e proprio rilassamento della disciplina ecclesiastica in genere ed in particolare di quella che regolava la liturgia romana. Non essendo più praticamente possibile ai papi di esercitare la loro autorità suprema di legiferare in campo liturgico per tutta la Chiesa, assistiamo ad una proliferazione incontrollata dei vari riti[25]. Tutta questa situazione portò con il tempo il clero ed i fedeli a chiedere una regolamentazione più seria della liturgia. Ciò diventerà una necessità con la Riforma protestante portatrice di uno sfrenato individualismo, che porterà molti vescovi a chiedere l'intervento della Santa Sede in favore di un riordino della Liturgia, oltre che della disciplina ecclesiastica in genere[26].

Il Concilio di Trento (1545-1563) intervenne su varie questioni liturgiche condannando soprattutto i diversi abusi che si erano diffusi negli ultimi decenni[27]. Al

---

[24] A. G. Martimort, *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia*, Roma - Paris - Tournai - New York 1966, p. 43. Proprio tra il XII e XIII secolo bisogna anche registrare che: "... i cerimonieri, mettendo per iscritto nei loro diari o nei loro «ordo» il rito della cappella papale e le sue minime varianti, iniziano quel lavoro di codificazione che, all'inizio del XVI secolo, avrà come risultato il cerimoniale della Chiesa romana, e più tardi il *Caeremoniale Episcoporum*" (*l. cit.*).

[25] Cf C. Callewaert, *De sacra liturgia ...*, p. 101.

[26] Cf M. Noirot, *Liturgique ...*, col. 547.

[27] I Decreti a contenuto dogmatico e disciplinare della XXII sessione conciliare, costituirono il punto di partenza di tutto il rinnovamento liturgico. Ecco, per esempio, due canoni sul sacrificio eucaristico: "7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, i paramenti e gli altri segni esterni di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione della messa sono piuttosto provocazioni dell'empietà, che manifestazioni di pietà: s.a. […] 9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione si proferiscono a bassa voce, è da condannarsi; o che la messa deve essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell'offrire il calice l'acqua non deve essere mischiata col vino, perché ciò sarebbe contro l'istituzione di Cristo: s.a." (Sess. XXII, 17-IX-1562, *Doctrina et canoni de sanctissimo missae sacrificio*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*,a cura di G. Alberigo ... [et Al.], ed. bilingue, Bologna 1991, p. 736. Da ora in poi citato *CoeD*). Nella sessione precedente era stato in particolare ribadito che: "Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell'amministrazione dei sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. E ciò l'apostolo sembra chiaramente indicare quando dice: *Ognuno ci consideri ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio*. Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere in molte altre circostanze, ma anche in relazione a questo stesso sacramento, quando, dopo aver dato alcune disposizioni circa la sua pratica, aggiunge: *Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta*. [...] Di conseguenza la santa madre chiesa, consapevole della sua autorità nell'amministrazione dei sacramenti, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di comunicare sotto una sola specie e decretò che fosse una legge vera e propria, che non è lecito riprovare o cambiare a proprio capriccio, senza l'intervento dell'autorità stessa della chiesa" (Sess. XXI, 16-VII-1562, *Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum: cap. II. Ecclesiae potestas circa dispensationem sacramenti eucharistiae*, in *COeD*, pp. 726-727).

di là dei diversi interventi conciliari, in modo speciale riguardo alla celebrazione dei diversi sacramenti, rilevante fu senz'altro la decisione di incaricare, data la mancanza di tempo, il Romano Pontefice di realizzare l'edizione tipica dei diversi libri liturgici[28].

San Pio V attuerà puntualmente la decisione conciliare pubblicando il 9 luglio 1568 il *Breviario* (Bolla *Quod a nobis*), e il 14 luglio 1570 il *Missale* (Bolla *Quo primum*). Contrariamente alla prassi precedente, viene ora solennemente stabilito il principio che nessuno, e per qualsiasi ragione o consuetudine anche degna di nota, può modificare i testi liturgici ora pubblicati. Quindi, a partire da san Pio V, tutti gli usi e le consuetudini liturgiche delle varie chiese locali e dei diversi Ordini religiosi, eccetto che fossero in uso da più di duecento anni, contrarie alle disposizioni pontificie sono abolite e per essere mantenute in vita avranno bisogno di ricevere l'espressa approvazione di colui che da ora in poi si afferma come l'unico legislatore in materia liturgica: il Romano Pontefice[29]. I successivi pontefici completando la pubblicazione dei vari libri liturgici ribadirono lungo il corso dei secoli lo stesso principio. Riguardo al carattere giuridico di questi vari libri liturgici, è importante notare, per esempio, come nel Rituale romano pubblicato da Paolo IV nel 1614, erano contenute numerose rubriche obbligatorie per tutta la Chiesa latina, riguardanti non solo la materia e la forma dei sacramenti, ma anche aspetti disciplinari decisi dal Concilio di Trento, ritenuti materia grave, la violazione delle quali significava senz'altro commettere peccato grave[30], con tutte le conseguenze anche giuridiche derivanti da tale violazione.

In questa opera di riordinamento della liturgia non è possibile non ricordare e sottolineare il ruolo svolto dalla Congregazione dei Riti, creata da Sisto V nel 1588, che divenne di fatto l'unico ed esclusivo organismo competente in campo liturgico e cultuale, con il compito precipuo, in ossequio alle disposizioni del Concilio di Tren-

---

[28] "Nella seconda sessione, celebrata sotto il santissimo signore nostro Pio IV [sess. XVIII ordine coniuncto], il sacrosanto sinodo, scelti alcuni padri, li incaricò di fare delle proposte in relazione alle varie censure e ai libri sospetti o pericolosi, e di riferirne poi allo stesso santo concilio. Avuta ora notizia che essi hanno concluso quest'incarico, ma che per la varietà ed il gran numero dei libri, esso non può facilmente giudicarli, uno per uno, comanda che tutto il materiale preparato sia presentato al romano pontefice, perché sia concluso e pubblicato secondo il suo giudizio e per la sua autorità. La stessa cosa comanda facciano per il catechismo, il messale e il breviario, i padri che sono stati incaricati [cf sess. XXIV, can. 7 de ref.] (Sess. XXV, 3/4-XII-1563, *De ref.: super indice librorum, catechismo, breviario et missali*, in *COeD*, p. 797).

[29] Cf M. NOIROT, *Liturgique...*, col. 548.

[30] "Si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in solemni sacramentorum admnistratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum pastorem mutari posse, a.s." (*Rituale Romanum*, l. I, tit. II che riprende il Concilio di Trento, sess. VII, 3-III-1547, *De sacr.: canoni de sacramentis in genere,* can. 13, in *COeD*, p. 685).

to, di arrivare all'unificazione della liturgia nella Chiesa latina[31]. Tale decisione significò la perdita, *de iure et de facto*, da parte dei vescovi residenziali di poter legiferare in materia liturgica e di doversi sempre riferire alla Congregazione in caso di dubbio. Dall'anno della sua istituzione la Congregazione svolse, puntualmente, l'incarico affidatole attraverso l'emanazione e pubblicazione di un gran numero di rescritti, dichiarazioni e decreti. Sotto quest'ultimo termine sono compresi in modo generale vari tipi di documenti emanati dal Dicastero. Leone XIII, nel 1898, decise di raccogliere in una collezione autentica tutto questo materiale: i primi tre volumi contengono 4051 decreti (fino al 1899); il quarto volume contiene diversi commenti all'istruzione di Clemente VIII del 1604; il quinto volume contiene l'indice generale dei decreti. Nel 1912 è apparsa una prima appendice che riporta i decreti emanati dopo il 1899 (nn. 4052-4284); nel 1926 ha fatto seguito una seconda appendice che riporta i decreti fino al n. 4404[32]. Dal 1909, tutti i decreti generali emanati dalla Congregazione, quelli cioè che dichiarano o esplicitano le leggi contenute nei libri liturgici ovvero che promulgano nuove leggi, saranno pubblicati in *Acta Apostolicae Sedis*. Oltre ciò, innumerevoli saranno i decreti particolari, molte volte risposte a dubbi specifici, che però possono essere considerati equivalenti ai generali a ragione del loro oggetto di ordine generale, non dimenticando però che *decreta particularia per se illos tantum obligant ad quos diriguntur*[33]. Le competenze della Congregazione dei Riti furono confermate da san Pio X, il quale creò però al suo interno una sezione speciale denominata "liturgica", quando con la Cost. Ap. *Sapienti consilio* (29 giugno 1908) procedette alla prima e vera riforma della Curia romana. Egli ribadì la competenza assoluta ed esclusiva della Santa Sede in materia di legislazione liturgica come anche riguardo la competenza a rispondere ad eventuali dubbi aventi per oggetto i sacri riti. Tutto questo ha portato a denominare il periodo che va da dopo Trento fino agli inizi del XX sec. come "l'era dei

---

[31] Ricordiamo che dal XVI sec. le varie commissioni a tempo determinato di Cardinali, che il papa costituiva per la trattazione d'affari di una certa rilevanza, divennero permanenti dando così origine alle *Congregazioni romane*. Nel 1542 il papa Paolo III costituì la Congregazione dell'Inquisizione Romana, detta del sant'Uffizio. I papi Paolo IV e san Pio V diedero vita a limitate riforme, ma solo con Sisto V, con la Cost. Ap. *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588, abbiamo la prima sistematica organizzazione della Curia romana con l'istituzione di 15 Congregazioni cardinalizie permanenti, sei delle quali dovevano sovrintendere all'amministrazione secolare e le restanti agli affari spirituali. Per quanto riguarda il campo liturgico, sembra che anteriormente Gregorio XIII avesse istituito la sacra Congregazione Cerimoniale, incaricata di vigilare sulle celebrazioni liturgiche della corte papale (cf N. Del Re, *La Curia romana*, Città del Vaticano 1970, pp. 6-60; M. Noirot, *Liturgique ...*, col. 550).

[32] Sacra Congregatio Sacrorum Rituum, *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis SS. Domini Nostri Leonis Papae XIII*, 7 voll., Romae 1898-1926. Inoltre, abbiamo anche la *Collectio Decretorum ad sacram Liturgiam spectantium ab anno 1927 ad annum 1946*, Roma 1947.

[33] Cf M. Gatterer, *Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam*, Oeniponte 1935, pp. 84-85; C. Callewaert, *De sacra liturgia ...*, pp. 137-138.

rubricisti", secoli dove il giuridismo e la casuistica liturgica presero il sopravvento nel culto e nell'insegnamento della stessa liturgia. Giuridismo e casuistica furono, d'altra parte, senz'altro alimentati dai decreti e dalle risposte della Congregazione dei Riti come anche dai vari commenti dei liturgisti a queste, con il medesimo stile, e dalle rubriche moltiplicatisi in questo periodo[34]. Per capire, e non per giustificare, questo atteggiamento soprattutto da parte della Santa Sede, occorre ricordare che questo fu una reazione, con tutto ciò che questo implica, alla contestazione portata avanti dalla riforma protestante che anche in campo liturgico voleva affermare l'indipendenza dalla Suprema Autorità di Roma, mettendo di fatto in discussione la stessa ecclesiologia cattolica[35].

c) Dal CIC/17 al Concilio Ecumenico Vaticano II

Nel *CIC/17* al can. 2 venne recepita tutta la tradizione riguardante la liturgia, sviluppatasi in modo particolare dall'assise tridentina, come anche del ruolo, determinante in materia, della *Congregatio Sacrorum Rituum*[36]. Essenzialmente due sono i principi indirettamente e direttamente affermati nel canone: 1°) il potere esclusivo della Santa Sede in materia liturgica; 2°) che il Codice *usualmente* non stabilisce i riti e le cerimonie che nei libri liturgici, approvati dalla Chiesa latina, devono osservarsi soprattutto nella celebrazione del sacrificio della santa Messa, nell'amministrazione dei Sacramenti, dei Sacramentali e delle altre azione sacre; con la conseguenza della non abrogazione o deroga delle leggi liturgiche fino ad allora in vigore *nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur*[37].

---

[34] Cf A. G. MARTIMORT, *La Chiesa ...*, p. 51.

[35] Mentre era ormai acquisito che: "... per giure liturgico s'intende la potestà della Chiesa circa il culto esterno" (F. LAPINI, *La liturgia studiata nelle sue relazioni colle scienze sacre. Istituzioni liturgiche*, Firenze 1895, p. 325). Riguardo alla natura del Diritto liturgico e soprattutto alla competenza delle varie autorità in materia nel contesto ecclesiale alla fine del XIX sec. si veda tutta la terza parte dell'opera: *Del giure liturgico antico e moderno*, pp. 313-413.

[36] Cf *CIC/17*, can. 253, §§ 1-2. Invece, responsabile delle celebrazioni papali e di quelle cardinalizie era la Congregazione del Cerimoniale (cf can. 254).

[37] *CIC/17*, can. 2. Cosa interessante: non è riportata nessuna fonte per questo canone nell'opera che raccoglie le fonti curata dal card. Gasparri (cf *Codex Iuris Canonici*, PII X P.M. iussu digestus, BENEDICTI P. XV auctoritate promulgatus, Praefatione, Fontium annotatione et Indice analitico-alphabetico ab Em.mo P. CARD. GASPARRI auctus, Romae 1919, p. 1).
Ci sembra utile riportare a riguardo del can. 2 *CIC/17* il giudizio di un noto liturgista: "Già nel canone 2, il Codice precisa che, salvo eccezioni, la sua intenzione non è quella di legiferare in merito ai riti e le cerimonie che i libri liturgici, approvati dalla Chiesa latina, prescrivono circa le azioni liturgiche: «quindi, tutte le leggi liturgiche conservano la loro forza, e non si dà mai che una di esse venga espressamente corretta nel Codice». La validità di queste stesse leggi viene confermata nel canone 6, paragrafo [sic!] 6. Fino ad oggi non esiste, ne è mai esistita, una codificazione propriamente detta del diritto liturgico. Pertanto, per quanto riguarda questa materia, eccezion fatta delle prescrizioni canoniche, ci si deve attenere alle rubriche, che si trovano nei libri liturgici ufficiali. [...] Il canone 2, nonostante proclami la separazione della materia liturgica dall'ambito del Codice, il che equivarrebbe alla distinzione tra Liturgia e diritto, di fatto praticamente attribuisce

Il primo principio è chiaramente affermato al can. 1257, motivato al can. 818, dove si spiega che la centralizzazione della Liturgia è per permettere quell'uniformità[38] che attraverso la fedele osservanza delle prescrizioni liturgiche, sola permette ai fedeli di rendere a Dio un culto degno e così edificare se stessi. Allo stesso tempo si stabilisce che solo la Sede Apostolica ha competenza riguardo all'organizzazione della sacra liturgia ed anche all'approvazione dei libri liturgici[39]. Inoltre, lo stesso Codice ha cura di precisare che sono ugualmente riservate alla Sede Apostolica: a) l'istituzione di nuovi sacramentali[40]; b) tutto quanto concerne le beatificazioni, le canonizzazione ed il culto delle reliquie[41]. Conseguenza di tutto ciò è l'incompetenza quasi assoluta dei vescovi e degli Ordinari del luogo in campo liturgico[42].

Il secondo principio è invece contenuto al can. 2 *CIC/17* dove si dichiara che le leggi liturgiche riguardanti i riti e le cerimonie[43] da osservarsi nelle celebrazioni della santa Messa, dei Sacramenti, dei Sacramentali ed altre azioni sacre non sono, *di regola*, materia della quale si occupa il *CIC/17*[44] e, quindi, continuano ad essere giuridicamente vincolanti, eccetto nel caso siano espressamente corrette dal Codice[45]. La rego-

valore giuridico, convertendolo in legge canonica, ad ogni norma o legislazione liturgica. Se il legislatore si proponeva di distinguere chiaramente ciò che rientra più direttamente nel campo della giustizia - al quale corrisponde propriamente il diritto -, da ciò che è innanzi tutto dettato dalla virtù di religione, praticamente, in virtù del diritto canonico, si è arrivati al risultato che quello che non era niente altro che una norma rubricale, nata il più delle volte come semplice constatazione di una usanza, di un certo modo di procedere, come un consiglio artistico, o una nuova urbanità, si presenta ora con carattere di imposizione canonica (R. Civil, *La liturgia e le sue leggi*, in S. Marsili [a cura], *Anàmnesis: La liturgia, momento della storia della salvezza*, vol. I, Torino 1981, pp. 191-194). Pur condividendo, in linea generale, detta valutazione, ci s'impone una domanda: tutto questo è stato il risultato dell'opera dei canonisti oppure ha influito la mentalità "rubricistica" di tanti liturgisti del passato?

38 Mancando così l'occasione di distinguere tra "unità" e "uniformità", cosa che avverrà in seguito con la riforma liturgica varata dall'ultimo Concilio.

39 "Unius Apostolicae Sedis est tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros" (*CIC/17*, can. 1257).

40 Cf *CIC/17,* can. 1145.

41 Cf *CIC/17*, cann. 253, § 3; 1277, § 2; 1278; 1281.

42 Cf *CIC/17*, cann. 336, §§ 1-2; 1259, §§ 1-2; 1261, § 1. Sottolineando che in caso d'oscurità o dubbi circa le leggi liturgiche, i vescovi dovranno sempre chiedere indicazioni, in virtù del can. 1259, § 1, alla Sacra Congregazione dei Riti.

43 "Si chiama cerimonia un'azione facente parte di un'altra azione più o meno complessa qual è il rito" (P. Alfonzo, *I Riti...*, p. 7).

44 "The Code, as a rule, does not legislate upon liturgical matters. Two obvious reasons suggest themselves for this exclusion: namely, (a) the peculiar character of liturgical laws, which are meticulous, ritualistic norms for divine worship. By their very nature therefore they differ from all other disciplinary laws. (b) Furthermore they are most numerous, and their inclusion in the Code would have made it too unwieldy" (A. G. Cicognani, *Canon Law*, Westminster - Maryland 1949, p. 461).

45 "L'ambito non codificato, è dunque quello dei *riti e cerimonie*: tralasciando le lunghe discussioni fra i commentatori del tempo sull'eventuale differenza fra le due espressioni (per alcuni si tratterebbe di sinonimi, per altri i *riti* sarebbero le formule da recitarsi nel compimento degli atti di culto pubblico,

la è molto generica e di fatto il Codice riprende e stabilisce esplicitamente molte prescrizioni propriamente liturgiche[46]. A riguardo è utile fare subito qualche rilievo. Prima di tutto sembra, anche se in realtà non fu così, doversi parlare solo di un determinato tipo di leggi liturgiche, quelle che riguardano la disciplina per la retta celebrazione delle azioni sacre, in altre parole tutto quello che il Codice ha affidato alla competenza della Sacra Congregazione dei Riti[47], con la conseguente esclusione, in linea di principio, di tutte le altre determinazioni disciplinari[48], anche se contenute nei libri liturgici, ma di competenza di altri Dicasteri o già disciplinati dal Codice[49]. Quindi, di fatto, solo ed esclusivamente quelle leggi che ordinano l'esercizio del culto pubblico[50] della Chiesa. La seconda annotazione riguarda il carattere autenticamente legale delle leggi liturgiche, come anche il fatto che ci si limiti propriamente solo alle *leggi liturgiche* e non ad altri tipi di fonti normative come le consuetudini, per cui le consuetudini liturgiche anteriori all'entrata in vigore del Codice saranno regolate dal can. 5 *CIC/17*.

Quasi contemporaneamente ai lavori per la redazione della prima codificazione latina[51], Pio X riorganizzerà la legislazione riguardante la pubblicazione dei libri

---

mentre le *cerimonie* indicherebbero le azioni da compiere), notiamo come la dottrina abbia riferito l'esclusione alle sole leggi liturgiche propriamente dette, quelle cioè che ineriscono alla modalità di realizzazione degli atti di culto, sono contenute nelle rubriche dei libri liturgici e sono di competenza della Congregazione dei riti. Sono invece ritenute oggetto ordinario di trattazione all'interno del Codice le norme sulla disciplina del culto e dei sacramenti. L'edizione tipica del Rituale Romano del 1925 accolse alla lettera nelle *Premesse* le disposizioni codiciali che modificavano la normativa liturgica sino ad allora vigente" (M. RIVELLA, *Commento a un canone. Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 [1995] 194-195).

46 Cf, per esempio, *CIC/17*, cann. 98; 733; 818; 819, ecc. Riguardo ai motivi della non codificazione delle leggi liturgiche sembra che: "Vraisemblablement la raison de la non-inclusion de la législation liturgique dans la codification ordonnée par S. Pie X n'est pas a chercher dans le caractère théologique spécial de cette législation (laquelle détermine, on le sait, à quelles conditions sera mise en prière l'Église tout entière), puisque la liturgie est le culte «officiel» de l'Église. Il faut plutôt chercher la cause de ce fait dans l'énormité de la tâche, qui a découragé le pape Pie X" (M. NOIROT, *Liturgique ...*, col. 559).

47 Cf *CIC/17*, can. 253. Queste leggi erano comunemente chiamate dagli autori "strettamente liturgiche", di esse facevano parte anche le decisioni della Sacra Congregazione dei Riti. Questa ed il Romano Pontefice erano i soli competenti in materia liturgica (cf M. NOIROT, *Liturgique ...*, coll. 561-562; 573).

48 Ragione per cui alle leggi liturgiche disciplinari anteriori al Codice dovrebbe essere applicato il can. 6, 6° del *CIC/17*; cf PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studii"De normis generalibus deque personis physicis et iuridicis"*, Sessio XIV (12/16-I-1976), in *Comm.* 23 (1991) 110.

49 Come nel caso in cui il Rituale parla delle cause per rifiutare la sepoltura ecclesiastica.

50 Cf *CIC/17*, can. 1256.

51 Ricordiamo che il 19 marzo 1904 con il M.P. *Arduum sane munus* san Pio X dà di fatto inizio ai lavori di codificazione. L'11 aprile 1904 il pontefice approva le norme che dovranno guidarne la redazione. Nella prefazione al Codice sono anche ricordate alcune linee guida indicate ai Consultori:
a) riguardo la lingua, che dovrà essere quella latina;
b) sul contenuto, disponendo che conterrà solo le leggi disciplinari enunciate in canoni, i quali riporteranno in forma breve ed il più fedelmente possibile, nella sola parte dispositiva, quanto stabilito dal: 1. *Corpus Iuris Canonici*; 2. Atti del Concilio di Trento; 3. Atti dei pontefici; 4. Decreti

liturgici, facendo pubblicare il 17 maggio 1911 dalla Sacra Congregazione dei Riti un Decreto generale nel quale tra l'altro si dà l'elenco di quei libri da considerarsi in senso stretto liturgici, distinguendo allo stesso tempo tra edizione "tipica" e "conforme all'edizione tipica"[52]. Nella lista sono elencati: *Breviario*, *Messale*, *Rituale*, *Pontificale* e *Martirologio* Romani; il *Cerimoniale dei vescovi*, inoltre i *Propri* degli uffici e delle SS. Messe sia delle diocesi che degli Ordini e Congregazioni religiose; il *Memoriale rituum* di Benedetto XIII, per le piccole chiese parrocchiali; l'Istruzione Clementina per l'esposizione del santissimo Sacramento, la Collezione dei decreti della Sacra Congregazione dei Riti. Tra questi libri il *Rituale Romanum,* pubblicato da Pio XI nel 1925, fu quello che più risentì delle disposizioni del Codice, anzi ne fu fatta la nuova edizione proprio al fine di adattarlo al testo legislativo. Questo modificherà in parte anche quanto disposto a riguardo dell'edizione tipica, semplificando il tutto[53].

Concludendo la presentazione di questo periodo è quindi possibile affermare che: "Il codice di diritto canonico [del 1917] non pretende di essere una nuova legislazione, ma solo una codificazione di un diritto preesistente, il che non impedisce che siano introdotte nuove leggi e ne siano abrogate altre. Per quel che riguarda la legislazione liturgica, esso segue fondamentalmente lo spirito delle norme emanate nel periodo post-tridentino. [...] la legislazione liturgica del codice di diritto canonico consacra il monopolio della Liturgia da parte della Sede Apostolica; stabilisce chiaramente i limiti di esercizio della Liturgia; decreta la uniformità delle sue espressioni per quanto riguarda la Chiesa latina, e prescrive la stretta obbligatorietà delle rubriche. [...] Il codice di diritto canonico è stato frutto di un'epoca liturgicamente povera. L'aspetto comunitario, quello cioè di una partecipazione personale alla comunione ecclesiale, era poco apprezzato, essendo al contrario diffusa la mentalità individualista che caratterizzò la spiritualità del secolo XIX e dell'inizio del XX. [Nei]... canoni è certamente presente l'aspetto fondamentale della salvezza e l'interesse ad assicurare la validità della amministrazione dei sacramenti, ma non è neppure insinuato l'aspetto, altrettanto essenziale, e che dovrebbe animare tutta la legislazione liturgica, del carattere comunitario della salvezza. Eppure questo è indubbiamente l'aspetto che maggiormente deve interessare il diritto, perché prospettiva necessariamente religiosa e soprannaturale, che giu-

delle Congregazioni romane (per il nostro tema avranno indubbia importanza quelli emanati dalla Sacra Congregazione dei Riti); 5. Sentenze Tribunali ecclesiastici (cf *Praefatio*, in *Codex Iuris Canonici*, Pii X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus, Praefatione, Fontium annotatione et Indice analitico-alphabetico ab Em.mo P. Card. Gasparri auctus, Romae 1919, p. XL).

[52] Cf Sacra Congregatio Sacrorum Rituum, *Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis SS. Domini Nostri Leonis Papae XIII: Appendix I*, Romae 1926, n. 4266. Precedentemente, il 25 aprile 1904, il pontefice attraverso un altro *motu propio*, aveva provveduto anche alla nuova edizione dei libri del canto gregoriano, che però non rientrano nella lista dei libri liturgici riportata nel Decreto del 1911(cf *l. cit.*, n. 4134).

[53] Cf *CIC/17*, can. 1390; M. Noirot , *Livre liturgique de l'Église romaine*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, t. VI, Paris 1957, coll. 597-598.

stifica la stessa esistenza del diritto canonico, è precisamente quella della 'salvezza dell'uomo in seno alla comunità'. [...] La Liturgia è venuta così a ridursi a fatto esteriore e spettacolare, a un complesso formalistico, fino ad identificarsi – nella mente di molti – con il diritto liturgico, o con il rubricismo. Così avvenne che l'interesse si appuntò più sul mantenimento che sul compimento del rito, più sul modo di compierlo che sulla stessa realtà cultuale che lo giustificava, per cui non era difficile né raro che si arrivasse all'estremo di sacrificare la realtà alla letteralità di una prescrizione"[54].

Giudizio sicuramente severo, questo del Civil, che contiene molte verità, ma sicuramente non privo di qualche esagerazione, conseguenza della propria specializzazione in materia liturgica e della sua prospettiva applicata in modo unilaterale. Infatti, se rimane incontestabile il dato di fatto che dal Concilio di Trento fino al Concilio Vaticano II la liturgia è stata ridotta a quasi mero rubricismo, con tutto quello che questo comporta, non sembra oggettivo, come sembra insinuare l'autore, attribuire tutte le colpe ai canonisti ed al "Diritto". Il compito di questo, come sappiamo, è quello di regolare i rapporti intersoggettivi in seno alla vita sociale secondo una regola di giustizia, quindi di determinare quel *minimum* che salvaguardi il *suum* proprio di ognuno impegnato nella relazione sociale. Questo significa che in campo liturgico l'autorità competente nella Chiesa ha come compito principale proprio, attraverso il Diritto, lo stabilire quanto riguarda la liceità e la validità dei Sacramenti come anche tutto quanto riguarda l'esercizio del culto pubblico nei suoi aspetti essenziali. La stessa autorità, per mezzo di ulteriori disposizioni di carattere liturgico, regolerà poi anche l'effettivo esercizio delle varie azioni liturgiche, avendo cura in particolare di favorire allo stesso tempo sia la dimensione personale che comunitaria del culto dovuto a Dio. Stimolando i fedeli a passare dallo stato passivo di "praticanti", preoccupati di assolvere in modo formalistico i propri doveri di religione, a quello attivo di veri "discepoli" del Cristo che nello Spirito Santo rendono l'unico culto gradito a Dio, quello dell'offerta della propria vita.

Inoltre, non bisogna dimenticare che quanto stabilito dal Codice del 1917 in materia liturgica è stato in un certo senso il risultato di una reazione che la Chiesa ha avuto, come abbiamo visto in modo particolare all'indomani della riforma protestante, per cercare di arginare le spinte centrifughe destinate a provocare insanabili fratture nel corpo ecclesiale. Sempre l'anarchia liturgica è stata l'espressione più eloquente degli errori o delle confusioni a livello dogmatico ed ecclesiologico. Come ogni reazione, anche quanto determinato in campo liturgico nel Codice piano-benedettino ha indubbiamente peccato di non poche esagerazioni, che però, alla luce di quanto evidenziato, appaiono più che comprensibili anche se non tutte oggettivamente giustificabili.

---

[54] R. CIVIL, *La liturgia ...*, pp. 191-192; 194-195.

Solo con il tempo si è data la possibilità di prendere coscienza di tutto questo e porre quindi rimedio a dette esagerazioni. In questa linea, prima del Concilio Vaticano II, va letta l'Enciclica di Pio XII sulla Liturgia. Il pontefice nella prima parte dell'Enciclica sulla natura, origine e progresso della liturgia tra l'altro affermava che: "Non hanno, perciò, un'esatta nozione della sacra liturgia coloro i quali la ritengono come una parte soltanto esterna e sensibile del culto divino o come un cerimoniale decorativo; né sbagliano meno coloro che la considerano come una mera somma di leggi e di precetti con i quali la gerarchia ecclesiastica ordina il compimento dei riti"[55]. Successivamente, in una chiara sintesi, viene motivata l'autorità della gerarchia sulla liturgia. "Per meglio comprendere, poi, la sacra liturgia, è necessario considerare un altro suo importante carattere. La chiesa è una società ed esige, perciò, una sua propria autorità e gerarchia. Se tutte le membra del corpo mistico partecipano ai medesimi beni e tendono ai medesimi fini, non tutti godono dello stesso potere e sono abilitate a compiere le medesime azioni. Il divin Redentore ha infatti stabilito il suo regno sulle fondamenta dell'ordine sacro, che è un riflesso della celeste gerarchia. Ai soli apostoli e a coloro che, dopo di essi, hanno ricevuto dai loro successori l'imposizione delle mani, è conferita la potestà sacerdotale [...]. Poiché, dunque, la sacra liturgia è compiuta soprattutto dai sacerdoti in nome della chiesa, la sua organizzazione, il suo regolamento e la sua forma non possono che dipendere dalla autorità della chiesa. Questa non è soltanto una conseguenza della natura stessa del culto cristiano, ma è anche confermata dalle testimonianze della storia. [...] La liturgia, dunque, non determina né costituisce in senso o assoluto e per virtù propria la fede cattolica, ma piuttosto, essendo anche una professione delle celesti verità, professione sottoposta al supremo magistero della chiesa, può fornire argomenti e testimonianze di non poco valore per chiarire un punto particolare della dottrina cristiana"[56].

c) Dal Concilio Ecumenico Vaticano II ai giorni nostri

La strada aperta dal movimento liturgico nel sec. XX, e continuata anche se in modo differente dai vari pontefici del tempo, venne recepita e consolidata nella *Sacrosantum Concilium* dove vediamo un ripensamento, che produrrà un significativo approfondimento del concetto stesso di Liturgia, passando da una visione di riforma rubricale ad una visione teologica, strettamente legata all'ecclesiologia di comunione così fortemente affermata dalla *Lumen gentium*[57]. Ecco come la Costituzione sulla

[55] Pius XII, Litt. Enc. *Mediator Dei* de sacra liturgia, ad venerabiles fratres Patriarchas primates Archiepiscopos Episcopos aliosque locorum Ordinarios, 20-XI-1947, in *AAS* 39 (1947) 532: trad. it. da *Enchiridion delle Encicliche* 6/454. Da ora in poi citata *Meditor Dei*. Per i vari documenti a carattere liturgico emanati dall'inizio del sec. XX fino alla *Sacrosanctum Concilium* si veda la raccolta a cura di C. Braga - A. Bugnini, *Documenta ad instaurationem liturgicam spectantia 1903-1963*, Roma 2000.

[56] *Mediator Dei*: *Enchiridion delle Encicliche* 6/467-468; 475.

[57] Cf Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. dog. *Lumen gentium* de Ecclesia, 21-XI-1964, nn. 9; 12-13: *Enchiridion Vaticanum* 1/308; 316-321. Da ora in poi citata *LG*.

divina Liturgia, che non dimentichiamo fu la prima ad essere approvata e promulgata tra i vari documenti conciliari, descrive la liturgia: "Giustamente perciò la liturgia è ritenuta quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado"[58]. Ed ancora riguardo la sua importanza e centralità è ribadito che: "Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Infatti, le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. [...] Dalla liturgia dunque, particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa"[59].

Quindi il Concilio, pur accogliendo sostanzialmente il pensiero di Pio XII espresso nella *Mediator Dei*, va oltre e sviluppa alcuni aspetti: 1) la Liturgia, il cui elemento essenziale è costituito dai sacramenti, è segno sacro, come del resto segno sacro è la Chiesa[60]; 2) l'azione liturgica ha un duplice movimento: ascendente e discendente[61]; 3) la liturgia è allo stesso tempo azione del popolo e della gerarchia nella Chiesa[62].

In concreto, per quanto riguarda più direttamente il nostro argomento, la stessa Costituzione conciliare si fa promotrice ed ordina "... un'accurata riforma generale della liturgia..."[63], affinché tutti i membri del popolo cristiano possano attingere all'abbondanza dei divini misteri. Detta riforma è auspicata dalla presa di coscienza che "... la liturgia consta di una parte immutabile, perché d'istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare..."[64]. Allo stesso tempo, prima d'indicare gli ambiti di detta riforma e le sue modalità, il testo conciliare richiama e conferma ciò che è, come abbiamo visto, da molti secoli pacificamente acquisito in ambito ecclesiale: la competenza *assoluta* della Sede Apostolica nel campo della sacra liturgia; la competenza, *a norma del diritto*,

---

[58] *SC*, n. 7: *Enchiridion Vaticanum* 1/11-12. Sulla storia della Costituzione si veda P. - M. GY, *Genèse de la Constitution sur la liturgie*, in *La Maison-Dieu* 76 (1963) 7-17.

[59] *SC*, n. 10: *Enchiridion Vaticanum* 1/16-17.

[60] Cf *SC*, nn. 2; 5: *Enchiridion Vaticanum* 1/2; 6-7.

[61] Cf *SC*, nn. 2; 5; 6; 10; 33; 59; 102: *Enchiridion Vaticanum* 1/2; 6-7; 8; 16-17; 52-54; 107-108; 183-185.

[62] Cf *SC*, n. 14: *Enchiridion Vaticanum* 1/23-25.

[63] *SC*, n. 21: *Enchiridion Vaticanum* 1/32.

[64] *L. cit.*

dei vescovi[65] e delle assemblee episcopali territoriali[66]; il divieto assoluto per tutti gli altri di aggiungere o togliere di propria iniziativa alcunché in materia liturgica[67]. La ragione ultima di questa forte affermazione, sulla esclusiva competenza della gerarchia in campo liturgico, verità fondamentale per poter comprendere pienamente il senso profondo di avere un vero e proprio Diritto liturgico, è tratta dalla constatazione che "Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della chiesa, che è 'sacramento di unità', cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò appartengono all'intero corpo della chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione"[68]. Sono, quindi, il carattere pubblico della liturgia cristiana e la sua importanza per l'unità della Chiesa a richiedere e giustificare la sua disciplina da parte di chi nella Chiesa ha l'autorità[69].

In conseguenza di ciò, successivamente la Costituzione dà i principi direttivi che dovranno essere tenuti presenti nella futura riforma liturgica, nella fedeltà alla tradizione ed allo stesso tempo rimanendo aperti al legittimo progresso[70], di questi alcuni sono di carattere generale[71], mentre altri riguardano gli ambiti specifici come l'Eucaristia[72], ed i Sacramenti in genere[73], in modo particolare il Sacramento dell'Ordine[74], i Sacramentali[75], la professione religiosa[76], i riti funebri[77], l'ufficio divino[78], l'anno liturgico[79], la musica sacra[80], la legislazione sull'arte sacra[81], l'uso delle insegne pontificali[82].

In applicazione di dette direttive, quasi immediatamente dopo alla promulgazione della *Sacrosanctum Concilium*, sono stati pubblicati fino ad oggi numerosi documenti da parte delle diverse autorità competenti che hanno riformato o in ogni caso hanno trattato della liturgia. Alcuni tra questi hanno un carattere prettamente litur-

---

65 Cf Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decr. *Christus Dominus* de pastorali episcoporum munere in Ecclesia, 28-X-1965, n. 15, in *Enchiridion Vaticanum* 1/15. Da ora in poi citato *CD*.

66 Cf *SC*, nn. 36; 40; 44; 63: *Enchiridion Vaticanum* 1/63; 68-71; 78; 114.

67 Cf *SC*, n. 21: *Enchiridion Vaticanum* 1/35-37.

68 *SC*, n. 26: *Enchiridion Vaticanum* 1/42-43.

69 Cf *SC*, nn. 37-38: *Enchiridion Vaticanum* 1/65-66.

70 Cf *SC*, n. 23: *Enchiridion Vaticanum* 1/38.

71 Cf *SC*, nn. 24; 27; 28-46: *Enchiridion Vaticanum* 1/40; 44; 46-82.

72 Cf *SC*, nn. 47-58: *Enchiridion Vaticanum* 1/83-106.

73 Cf *SC*, nn. 59-78: *Enchiridion Vaticanum* 1/107-135.

74 Cf *SC*, n. 76: *Enchiridion Vaticanum* 1/129.

75 Cf *SC*, n. 79: *Enchiridion Vaticanum* 1/136-138.

76 Cf *SC*, n. 80: *Enchiridion Vaticanum* 1/139-141.

77 Cf *SC*, n. 81: *Enchiridion Vaticanum* 1/142-143.

78 Cf *SC*, nn. 83-101: *Enchiridion Vaticanum* 1/144-182.

79 Cf *SC*, nn. 102-111: *Enchiridion Vaticanum* 1/183-200.

80 Cf *SC*, nn. 112-121: *Enchiridion Vaticanum* 1/201-222.

81 Cf *SC*, nn. 122-239: *Enchiridion Vaticanum* 1/223-239.

82 Cf *SC*, n. 130: *Enchiridion Vaticanum* 1/240.

gico, altri giuridico, la maggior parte comprendono entrambi. Dall'Istruzione sulla cremazione dei cadaveri (5-VII-1963)[83] a quella sulle cose da osservare e quelle da evitare circa la santissima Eucaristia (25-III-2004)[84], la lista è quasi interminabile. Ciò testimonia, come è già stato nel passato, l'importanza riconosciuta dalla Chiesa alla liturgia ed allo stesso tempo evidenzia di fatto una sua "specificità" nel contesto dei vari interventi disciplinari. Non essendo qui possibile ricordare anche solo i più importanti rinviamo alle varie raccolte esistenti in materia[85]. Ci sembra invece cosa utile riportare di seguito la lista cronologica dei libri liturgici, nell'edizione tipica latina, pubblicati fino ad oggi dopo la Costituzione *Sacrosanctum Concilium*:

1) *Kyriale simplex* (1964).
2) *Cantus in Missali Romano* (1964).
3) *Ordo Missae* (1965).
4) *Ritus concelebrationis et communionis sub utraque specie* (1965).
5) *Variationes in ordinem hebdomadae sanctae* (1965).
6) *De Oratione communi seu fidelium* (1966).
7) *Variationes in ordinem Missae inducendae* (1967).
8) *Graduale simplex in usum minorum ecclesiarum* (1967).
9) *De ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi* (1968).
10) *Calendarium Romanum* (1969).
11) *Ordo celebrandi matrimonium* (1969).
12) *Missale Romanum* (1969).
13) *Ordo baptismi parvulorum* (1969).
14) *Ordo lectionum Missae* (1969).
15) *Ordo exsequiarum* (1969).
16) *Ordo professionis religiosae* (1970).
17) *Ordo consecrationis virginum* (1970).
18) *Lectionarium missalis romani* (1970).
19) *Missale parvum e missali romano et lectionario excerptum* (1974).
20) *Ordo benedictionis abbatis et abbatissae* (1970).

---

83 Cf SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instr. *Piam et constantem* de cadaverum crematione, 5-VII-1963, in *AAS* 56 (1964) 822-823: *Enchiridion Vaticanum* 2/61-62.

84 Cf CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. *Redemptionis sacramentum* de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam, in *Notitiae* 40 (2004) 127-193. Si veda anche il commento giuridico al documento di U. NAVARRETE, *I vescovi, moderatori della liturgia eucaristica nelle chiese loro affidate*, in *L'Osservatore Romano*, 1°-V-2004, p. 8.

85 Tra le altre si vedano in modo particolare: CENTRO AZIONE LITURGICA, *Enchiridion Liturgico. Tutti i testi fondamentali della liturgia tradotti, annotati e attualizzati*, Casale Monferrato 1989; R. KACZYNSKI, *Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae*, 3 voll., Torino 1976-1997, il terzo volume contiene i documenti pubblicati fino al 4-XII-1993. Per le norme da seguire nelle edizioni dei libri liturgici si veda: SACRA CONGREGATIO RITUUM, Dec. *Cum nostra aetate* de editionibus librorum liturgicorum, 27-I-1966, in *AAS* 58 (1966) 169-171: *Enchiridion Vaticanum* 2/612-623.

21) *Officium divinum: Liturgia horarum* (1970).
22) *Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficendi chrisma* (1970).
23) *Ordo confirmationis* (1971).
24) *Ordo initiationis christianae adultorum* (1972).
25) *Ordo cantus missae* (1972).
26) *Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae* (1972).
27) *De institutione lectorum et acolythorum. De admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum* (1972).
28) *De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici exstra Missam* (1973).
29) *Ordo baptismi parvolorum* - ed. typica altera (1973).
30) *Ordo paenitentiae* (1973).
31) *Missale Romanum* - ed. typica altera (1975).
32) *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* (1977).
33) *Ordo lectionum Missae* - ed typica altera (1981).
34) *Ordo coronandi imaginem B. M. V.* (1981).
35) *Ordo cantus officii* (1983).
36) *Te decet hymnus* (1984).
37) *De benedictionibus* (1984).
38) *Caeremoniale episcoporum* (1984)[86].
39) *Officium divinum: Liturgia horarum* - ed typica altera (1985).
40) *Collectio Missarum de B. M. V.* (1986).
41) *Lectionarium pro Missis de B. M. V.* (1986).
42) *Passio Domini nostri Iesu Christi* (1986).
43) *De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum* - ed. typica altera (1990).
44) *Ordo celebrandi matrimonium* - ed. typica altera (1990).
45) *De exorcismis et supplicationibus quibusdam* (1998).
46) *Evangeliarum* (2000).
47) *Martyrologium Romanum* (2001).
48) *Missale Romanum* - ed. typica tertia (2002)[87].
49) *Martyrologium Romanum* - ed. typica altera (2004).

---

[86] Propriamente parlando non è un libro liturgico in quanto non è usato nelle celebrazioni liturgiche, è pero di grande utilità al Vescovo, agli altri ministri e al cerimoniere, i quali trovano in esso tutto ciò che ciascuno di essi deve fare nelle diverse celebrazioni (cf Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Dec. *Novum caeremoniale episcoporum* fit publici iuris, 14-IX-1984, in *AAS* 76 [1984] 1087).

[87] Cf M. Barba, *Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edizione tipica*, Città del Vaticano 2004. Di fatto essa è la nuova edizione tipica del Messale Romano che "... si colloca non solo nella linea dell'aggiunta di alcuni formulari di Messe al testo già esistente, ma anche nella prospettiva di un adeguamento della parte normativo-canonica al *Codex Iuris Canonici*, e di un aggiornamento di quella normativo-liturgica alle disposizioni della Santa Sede posteriori al 1975" (J. J. Flores Arcas, *Un efficace «osservatorio» sulla terza edizione tipica del Messale Romano*, in *L'Osservatore Romano*, 19-XI-2004, p. 7).

A questo punto pensiamo utile per il nostro tema, ricordare quanto stabilito dal Concilio circa la traduzione dei libri liturgici dall'edizione tipica in lingua latina nelle varie lingue moderne. La *SC* al n. 36, § 4 stabilisce che: "La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra"[88]. Queste sono specificate al n. 22, § 2: "Per i poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro i limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite"[89]. Quindi in sede conciliare alla Santa Sede non si attribuì il ruolo di approvare le traduzioni dei libri liturgici, compito affidato alla competenza delle autorità ecclesiastiche territoriali nei limiti stabiliti nelle edizioni tipiche[90], ma solo l'approvazione e la conferma della decisione di procedere, ed in quale misura, all'adozione della lingua volgare[91]. Come si vedrà meglio più avanti, tale disposizione non trovò concreta applicazione nella prassi della Curia romana e nei documenti successivi, fino ad arrivare all'attuale Codice che, al can. 838, § 3, dispone la previa approvazione della Santa Sede delle versioni in lingua corrente dei libri liturgici preparate dalle Conferenze Episcopali e all'Istruzione *Liturgiam authenticam* che specifica nei dettagli il dettato codiciale[92].

Da questa breve carrellata sulla storia della liturgia, e soprattutto sul ruolo svolto dalla Suprema Autorità nel disciplinarla lungo i secoli, emerge da una parte, la preoccupazione di questa di tutelare in ogni modo un bene consegnatole dal suo divino Fondatore, di salvaguardia e difesa di ciò che è sostanziale, soprattutto nell'amministrazione dei Sacramenti, dall'altra, la sensibilità a promuovere il più possibile tra i fedeli la comprensione e la partecipazione attiva al culto pubblico della Chiesa. La tensione tra *fedeltà* a quanto ricevuto da Cristo ed *effettiva partecipazione* ha da sempre contrassegnato i vari interventi del magistero in materia liturgica, anche se è indiscutibile, specialmente in periodi di crisi o di contestazione, l'accentuazione dell'aspetto ritualistico, percepito come l'unico idoneo a salvaguardare la verità del dato rivelato. Questo non vuol dire che la causa sia stata la concezione giuridica della liturgia come sembra sostenere il P. Marsili, il quale afferma: "... non si può accettare l'idea che sta ancora al fondo del comune modo di pensare quando, parlando di *liturgia*, la si pensa sem-

---

88 *Enchiridion Vaticanum* 1/64.

89 *Enchiridion Vaticanum* 1/36.

90 Cf *SC*, nn. 38-39: *Enchiridion Vaticanum* 1/66-67.

91 Cf *SC*, n. 36, § 3: *Enchiridion Vaticanum* 1/63.

92 Cf CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. *Liturgiam authenticam*, instructio quinta ad exesecutionem Constitutionis Concilii Vaticani Secundi de sacra Liturgia recte ordinandam (ad Const. art. 36): *De usu linguarum popularium in libris Liturgiae romanae edendis*, 28-III-2001, in *AAS* 93 (2001) 685-726: *Enchiridion Vaticanum* 20/363-533. Da ora in poi citata *Liturgiam authenticam*.

pre come una forma di culto 'ufficiale', un culto ufficiale che si distingue per un suo particolare ordinamento che ne attribuisce l'esercizio ai ministri sacri" Ragione per cui: "La chiesa si trova oggi in presenza, nel proprio seno, di questo 'dualismo cultuale', la cui vera matrice è soprattutto storica, e come tale va giudicata e valutata. Ma alla formazione di tale dualismo ha sicuramente contribuito una certa concezione 'giuridica' della liturgia, per cui questa era riconosciuta tale solo se corrispondeva a due requisiti precisi: 1. *avere una determinata forma* [...] 2. *avere una forma 'antica'* [...]. Questi due elementi, già visti come costitutivi della liturgia e che ponevano la liturgia stessa su un piano nettamente 'giuridico', in quanto a comprensione e in quanto prassi celebrativa, erano appunto quelli che nell'AT avevano dato origine al culto 'levitico-sacerdotale' in distinzione dal culto del 'popolo'"[93]. Invece, a nostro avviso, proprio lo *status* di culto pubblico, più che ufficiale, della liturgia postula, anzi esige, per se stesso la regolamentazione da parte di chi nella Chiesa ha la *sacra potestas*, senza nulla togliere a ciò che appartiene a tutti i battezzati in forza del sacerdozio comune. In altre parole, se intendiamo *concezione giuridica* nel suo senso proprio, cioè come ciò che è dovuto perché legittimamente affermato e preteso nei rapporti intersoggettivi, per forza questa dovrà interessare anche la liturgia, per i motivi che abbiamo già in precedenza presentati. Il problema è che molte volte e per diverse ragioni si è presentato come giuridico ciò che in realtà non era che mero *giuridismo*.

Quindi, da quanto fin qui visto, emerge chiaramente un'evoluzione, per approfondimento, del concetto di Liturgia grazie alla riflessione teologica ed all'opera del Magistero. Per quanto ci riguarda direttamente, ci preme evidenziare dall'*excursus* storico il passaggio da una concezione e da una prassi essenzialmente statica e formalistica della Liturgia, come complesso di riti e cerimonie da osservare scrupolosamente, pena la loro illiceità o invalidità, con risvolti a livello di responsabilità giuridica e morale, a quello di azione sacra attraverso la quale con dei riti, nella Chiesa e mediante la Chiesa, viene esercitata e continuata nella fedeltà all'opera sacerdotale di Cristo, cioè la glorificazione di Dio e la santificazione degli uomini. Ciò chiarito passiamo ora ad esaminare alcuni concetti contenuti nel testo del vigente can. 2.

II.2. Riti

Già nel nostro commento al can. 1 abbiamo visto che il termine *rito/i* ha, tra le altre, due specifiche accezioni. In quel contesto il suo significato proprio comprendeva il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle varie Chiese, in modo tutto particolare, di quelle orientali. Il secondo significato, quello qui inteso ed allo stesso tempo quello più comune, intende per *rito/i: l'ordinamento della preghiera*

[93] S. Marsili - D. Sartore, *Liturgia*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*], a cura di D. Sartore - A. M. Triacca - C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001, p. 1052.

ufficiale, quindi l'insieme delle norme dell'azione liturgica fissate dall'autorità competente e che ha la sua espressione pubblica proprio nella liturgia[94].

Perciò, generalmente per *riti* s'intendono gli atti ed i testi che configurano ed esprimono un'azione liturgica. La parola latina *ritus* deriva probabilmente dal sanscrito *riti*, cioè disposizione, costume, *maniera di comportarsi*. Viene così ad indicare il compimento da parte dei credenti di un'azione sacra davanti a Dio[95]. Nel corso dei secoli, come si è visto sopra nella sintesi storica, il termine *rito/i* è stato molte volte usato come sinonimo di liturgia e con questo significato viene usato sempre più dal Rinascimento in poi[96]. Di fatto la liturgia è caratterizzata da un'intensa "ritualità", insieme di gesti ed azioni che esprimono il contesto culturale e religioso di un popolo, che aiuta il singolo e la comunità a celebrare la propria fede. L'ambito dei riti cristiani, per la maggior parte dei liturgisti, si presenta composito ed allo stesso tempo complesso dove è possibile distinguere tre grandi tipologie. Prima di tutto i riti *liturgico-sacramentali*, dichiarati propri ed ufficiali dal magistero della Chiesa. Sono detti anche *istituiti*, hanno un'autonomia specifica e trovano la loro origine nella morte e risurrezione di Cristo. Seguono i riti della *pietà popolare* ed infine quelli della *religiosità popolare*. In modo particolare per i riti *istituiti* è di fondamentale importanza la loro dipendenza da Cristo. Partendo da questo dato essenziale e dal fatto che la liturgia cristiana è chiamata costantemente "mistero", O. Casel ha sottolineato nel rito alcune componenti essenziali: "... 1) l'esistenza di un 'avvenimento' primordiale di salvezza; 2) che questo avvenimento è reso 'presente' in un rito; 3) che l'uomo di ogni tempo attraverso il 'rito' attua la sua e l'universale storia di salvezza. Applicati dun-

---

94 Cf B. ESPOSITO, *L'ambito d'applicazione del Codice ...*, p. 447. Il rito a sua volta può essere composto da più "cerimonie" (cf P. ALFONZO, *I Riti ...*, p. 7).

95 "*Ritus*: qualunque forma legittima di compiere le funzioni sacre; così il Rito della S.Messa, il Rito del battesimo e degli altri sacramenti e sacramentali. Si deve notare che molte volte si usano in proposito i termini *Institutio, Praenotanda, Ordo*" (D. SALACHAS - L. SABBARESE, *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*, Città del Vaticano 2003, p. 183). Cf anche P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, Roma, 2002, pp. 11-16, in modo particolare p. 13.

96 "Si les mots de cérémonial, cèrémonaire font leur apparition à la chapelle papale d'Avignon, *ritus*, *caerimoniae* et le terms connexes sont surtout typiques des catégories de pensée et de vocabulaire de la Renaissance" (P. - M. GY, *Typologie et ecclésiologie des livres liturgiques*, in *La Maison-Dieu* 121 [1975] 10). Lo stesso autore in un successivo studio puntualizza che: "Le vocabulaire du moyen âge emploie *sacramentum* pour parler des sept sacrements, *cultus* seulement pour un usage theologique et certains usage juridiques, *caerimonia* pour les cérémonies de l'Ancienne Loi. Les designations globales de ce que nous appelons aujord'hui la liturgie sont celles de *divina officia*, ou *ecclesiasticum officium*. Par ailleurs le moyen âge connaît la distinction entre public et privé, que l'influence croissante du droit romain a plutôt confortée qu'introduite. [...] Vers le XVe siècle ou peut-être déja à l'époque avignonaise, on constate que les prescriptions concernent le déroulement de la liturgie, ce qu'on appelait antérieurment les *Ordines*, prenent à la cour papale le nom de *caerimonialia*; le *clericus capellae* reçoit le nom de *magister caerimoniarum*, et bientôt, à la denomination globale de *divina officia*, on préfère celle de *ritus et caerimoniae* (P. - M. GY, *Rites et cérémonies, liturgie, culte. Les norms de la liturgie dans l'Occident moderne*, in *Lumen* 20 [1977] 222).

que questi elementi, risulta che il 'culto cristiano', realizzandosi sul piano e nella forma cultuale del 'mistero', non è tanto un'azione dell'uomo, che cerca un contatto con Dio (concetto naturale di 'religione'), quanto un momento dell'azione salvifica di Dio sull'uomo (concetto 'rivelato' di 'religione'). Da questo deriva anche e soprattutto che il gruppo-chiesa è continuamente sollecitato a riferirsi al suo fondatore e per esprimere la sua totale dipendenza circa i contenuti e per confrontarsi sul come esplicita ritualmente questi contenuti". Quindi "Le celebrazioni liturgiche non sono da considerarsi il luogo di un discorso teologico, anche se questo non è, evidentemente, mai assente. Soprattutto esse sono un agire che mira ad una efficacità reale e benefica per i partecipanti. Il fare ha priorità sul dire; o piuttosto 'ciò che è detto, è ciò che è fatto', cosicché quello che è decisivo è meno ciò che si dice che la 'maniera' in cui lo si dice, cioè 'l'atto del dire'. Per l'esperienza cristiana, quindi, il rito non è dell'ordine dell'accessorio ma una modalità d'essere e d'esprimersi che media espressivamente risvegliandole, tutte le realtà silenziose della fede ..."[97].

Un altro punto di fondamentale importanza quando si parla del rito cristiano è la distinzione in esso di ciò che è *costante* o *costitutivo,* direttamente legato al Fondatore, e quello che è detto *variabile*, frutto del contesto storico in cui il rito si è trovato a dover essere espresso. Tra le costanti si considerano: 1) la formula sacramentale; 2) il ministro; 3) la struttura celebrativa fondamentale. Invece tra le variabili si fanno rientrare: 1) le azioni gestuali; 2) il dispositivo eucologico; 3) gli oggetti; 4) gli atti di linguaggio; 5) gli attori[98]. Il rito, quindi, non è altro che la manifestazione esteriore di questa complessa realtà misterica e salvifica.

Nel contesto del canone per "riti" sembrano doversi intendere i modi "... con cui viene realizzata la liturgia, l'ordinamento sostanziale dell'azione liturgica, nel suo aspetto essenziale e nel suo aspetto secondario, i gesti e le cerimonie (rubriche) che compongono l'azione esteriore"[99]. Questi riti, con la doppia componente testuale e

---

[97] S. Maggiani, *Rito/Riti*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 1672.

[98] Cf *ivi*, pp. 1672-1673. Notiamo che sempre più spesso, in modo particolare dall'ultimo Concilio, per evitare di dare un'eccessiva importanza all'aspetto esteriore o cerimoniale, si preferisce usare i termini *celebrazione* o *azione liturgica* al posto di rito, senza però escludere completamente quest'ultimo (cf *SC*, nn. 7; 26; 114: *Enchiridion Vaticanum* 1/11; 42-43; 207).

[99] J. García Martín, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, p. 20. Ciò sembra riduttivo in confronto a quanto detto dalla *SC*, n. 7. Infatti, è stato notato che il concetto di rito "Tal como aparece formulado este canon da la impresión de que en él se han operado algunos reduccionismos teológicos o eclesiológicos bastante relevantes. En primer lugar, queriéndolo o no, *rito* guarda en este texto una medida semejanza o equivalencia terminológica con *rúbrica*, operándose, de este modo, un arriesgado vaciamento de la riqueza teológica que esta palabra había adquirido para la reflexión lit˙rgica en la *Sacrosanctum Concilium*. También se ha reducido ostensiblemente el contenido del término *rito*, por la ambig¸edad que implica darle en el presente contexto un significato totalmente distinto al que técnicamente ha adquirido, tanto en el Código como en los documentos conciliares y en la misma vida de la Iglesia ..." (A. Calvo Espiga, *Ambito de aplicación del ordenamiento eclesial (Cuestiones en torno a los seis primeros cánones del Código de Derecho Canónico)*, in *Scriptorium victoriense* 33 [1986] 335).

cerimoniale, sono quelli previsti nei vari libri liturgici[100].

II.3. Celebrare le azioni liturgiche

La *Sacrosanctum Concilium* ci ricorda che per realizzare l'opera della nostra salvezza, Cristo è presente sempre nella sua Chiesa, ma in un modo tutto particolare nelle azioni liturgiche: nel sacrificio della santa Messa, sia nella persona del ministro che sotto le specie eucaristiche; nei sacramenti; nella sua Parola; nella preghiera pubblica. Per questo "... la liturgia è ritenuta quell'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado"[101]. Quindi le azioni liturgiche sono azioni sacre che nella loro celebrazione, che sottolinea il carattere festivo e comunitario dell'azione, realizzano la nostra salvezza. Questa realtà fondamentale ed interiore è manifestata esternamente attraverso appunto il rito[102].

Non bisogna neanche dimenticare che in ambito giuridico oggi: "Invece dei termini precedentemente in uso di «riti», «cerimonie» o «funzioni», il diritto moderno preferisce parlare di «azioni liturgiche» per designare ciascuno dei complessi di cui si compone la liturgia: i vespri, la dedicazione di una chiesa, la celebrazione di un battesimo, la benedizione delle messi, ecc. [...] Esso sottolinea che la liturgia mobilita, al più alto grado, tutte le attività di coloro che sono presenti ..."[103].

Il Legislatore, quindi, nel can. 2 non entra nel concetto teologico di celebrazione delle azioni liturgiche, che sembra semplicemente recepire dall'approfondimento teologico post-conciliare e si limita a stabilire che di regola il Codice non definisce i modi (i riti) attraverso i quali essi si svolgono, compito che viene assolto, come vedremo subito, dalle leggi liturgiche. Questo senza dimenticare che ogni "... celebrazione

---

[100] Cf J. OTADUY, *Cánones preliminares. Comentario c. 2*, in INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA - FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO - UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. I, Pamplona 1996, p. 262. A riguardo è stato anche osservato che: "Per *rito* qui è da intendere sia l'ordinamento sostanziale dell'azione liturgica, sia le parti più esterne (cerimonie) nelle quali il rito si snoda. Il Codice, afferma il canone, *il più delle volte* non definisce i riti. Di fatto vi possono essere casi in cui lo fa. Di qui derivano alcune conseguenze precisate nella seconda parte del canone" (V. DE PAOLIS - A. MONTAN, *Il libro primo del Codice: norme generali [cann. 1-95]*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, vol. I, Roma 1986, p. 228).

[101] *SC*, n. 7: *Enchiridion Vaticanum* 1/11-12.

[102] In termini più stringati si può quindi intendere per "*Actio liturgica* [...] la funzione sacra che si celebra con il rito che le è proprio" (D. SALACHAS - L. SABBARESE, *Codificazione latina*..., p. 183).

[103] A. G. MARTIMORT. *La Chiesa*..., pp. 8-9.

liturgica è un'esperienza che coinvolge la Chiesa in tutta la sua complessità e ricchezza, sia perché è anzitutto evento di grazia, nel quale e con il quale Dio interviene nella storia dell'umanità, sia perché raduna e manifesta la comunità nelle sue diverse espressioni ministeriali, chiamandola a dare visibilità alla fede professata nel dogma. Questi principi sono ribaditi dal § 1 del can. 837, che riproduce fedelmente il n. 26 della Costituzione conciliare *Sacrosanctum concilium* [...]. La retta celebrazione liturgica in ultima analisi non è questione di adempimento di rubriche estrinseche, e quindi mutabili e opinabili, ma coinvolge e manifesta la vera fede, costruisce la comunione della Chiesa, rende visibile la comunità cristiana nel mondo"[104].

II.4. Leggi liturgiche

Per leggi liturgiche si sono usualmente intese le norme che disciplinano la liturgia, cioè l'esercizio del sacerdozio di Cristo nella Chiesa, che ordinano l'esercizio del culto pubblico, inteso qui come ufficiale, della Chiesa[105]. Usualmente alcuni autori distinguono tra norme liturgiche *in senso stretto* ed *in senso largo*. In *senso stretto* sono quelle che riguardano direttamente lo svolgimento dei riti nelle azioni liturgiche, norme piuttosto rituali che disciplinari; in *senso largo* sono tutte le altre norme, norme più disciplinari che rituali[106]. Conseguenza di ciò è che il Codice si occuperebbe prevalentemente delle norme disciplinari-liturgiche (leggi liturgiche in *senso largo*), mentre il resto, il modo di svolgere i vari riti nelle diverse azioni liturgiche, con la doppia componente testuale e cerimoniale, rimarrebbero campo specifico del Diritto liturgico contenuto nei vari libri liturgici[107]. Se dette norme sono vere e proprie leggi esse

---

[104] M. Rivella, *Commento* ..., pp. 198-199.

[105] Cf can. 1256 *CIC/17*. Sull'importanza per la Chiesa che la liturgia sia disciplinata da parte delle competenti autorità si veda: Ioannes Paulus II, Litt. Ap. *Vicesimus quintus annus* quinto iam lustro expleto conciliari ab promulgata de sacra liturgia constitutione *Sacrosanctum Concilium*, 4-XII-1988, in *AAS* 81 (1989) 898-918: *Enchiridion Vaticanum* 11/1567-1597, in modo particolare i nn. 10 e 13: *EV* 11/1581; 1586-1587.

[106] Cf A. Cuva, *Diritto liturgico*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 574. Questa sembra essere anche l'opinione dei liturgisti: "... il Codice non abbraccia propriamente l'area delle norme che regolano le celebrazioni liturgiche (= le rubriche); semmai si occupa di determinare quanto è pre-requisito per la valida e lecita celebrazione, per quanto alcune di queste norme si ritrovano nei «praenotanda» dei nuovi libri liturgici. Per questo già il Can. 2 avverte [...]. Qualcuno ha auspicato pertanto un «corpus iuris liturgici», tratto dalle due *Institutio generalis* del Messale e della Liturgia delle Ore (IGMR e IGLH), dai «Praenotanda» dei vari libri liturgici, dal Cerimoniale Episcoporum, e dai documenti del Magistero riguardanti la liturgia" (I. Scicolone, *La funzione di santificare nella Chiesa: aspetti teologici e giuridici [cann. 834-839]*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico [a cura], *La funzione di santificare della Chiesa*, XX Incontro di Studio, Passo della Mendola 5-9 luglio 1993, vol. II, Milano 1995, pp. 12-13).

[107] Un esempio concreto dove è possibile cogliere la distinzione lo troviamo nel can. 850 *CIC/83*. In questa direzione si era espresso il gruppo dei Consultori *De cultu divino*, che fin dall'inizio dei suoi lavori nel 1973, ha distinto le norme in: a) *liturgiche*, dirette principalmente a ben ordinare il culto divino; b) *canoniche*, solo quelle che hanno di mira la difesa e la promozione dell'ordine pubblico nella Chiesa. Inoltre, veniva stabilito che non erano da conservarsi nel Codice quei canoni

devono e possono essere promulgate da chi nella Chiesa ha la potestà legislativa. Quindi, rispettando la competenza propria di ciascuno in materia, si potranno avere leggi liturgiche universali e leggi liturgiche particolari. Insieme con le consuetudini liturgiche esse formano il Diritto liturgico[108]. Ovviamente il Diritto liturgico è parte del Diritto canonico e quindi ha lo stesso carattere di giuridicità[109].

A questo punto, non è fuori luogo ricordare qualche nozione fondamentale riguardante il Diritto con il fine di meglio comprendere l'esistenza e la necessità anche di un vero e proprio Diritto liturgico. Prima di tutto per Diritto dobbiamo intendere il retto ordine nei rapporti interpersonali secondo la regola di giustizia: ordine di giustizia tra gli uomini. Ogni essere umano si aspetta che gli venga riconosciuto ciò che gli è dovuto, a tutti i livelli, prima di tutto la sua stessa dignità, cosa senza della quale resterebbe compromessa la natura sociale dell'uomo e quindi la sua stessa esistenza.

In questa prospettiva filosofica il Diritto appare quindi come una *dimensione insopprimibile ed irrinunciabile* della natura umana. Quando la fascia di rapporti interpersonali riguardano un determinato oggetto, per esempio il matrimonio, ed è tra soggetti di un medesimo e determinato gruppo sociale organizzato, disciplinato secondo giustizia, attraverso una serie di norme vincolanti, dall'autorità competente in essa costituita o anche attraverso legittime consuetudini, abbiamo l'*istituto giuridico*. L'insieme di questi istituti giuridici forma l'*ordinamento giuridico* di quella società[110]. Suo fine precipuo è realizzare rapporti giusti che aiutino i consociati a conseguire quel

---

che esprimevano una dottrina teologica più che stabilire una norma giuridica, eccetto il caso che detti canoni si ritengano necessari per una retta comprensione delle norme giuridiche (cf *Comm*. 5 [1973] 42-43).
Quindi, alquanto equivoche risultano essere le seguenti affermazioni: "The sharp distinction between canon law and liturgical norms follows from the natural difference between the external structures of the Church and its intimate life of worship" (L. ÖRSY, *Commentary to canon 2*, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, a cura di J. A. CORIDEN - T. J. GREEN - D. E. HEINTSCHEL, New York-Mahwah 1985, p. 26).

108 M. NOIROT, *Liturgique ...*, col. 535.

109 Non siamo quindi d'accordo con quanto affermato da A. CUVA, *Diritto liturgico*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 574 e gli autori da lui citati alla nota n. 4. Il Diritto non può non essere che giuridico e quindi è equivoca ogni affermazione circa il minor carattere di giuridicità del Diritto liturgico.

110 La distinzione può essere spiegata in questi termini, anche se, a nostro avviso, non del tutto precisa dal punto di vista di tecnica giuridica: "La nozione di ordinamento giuridico in senso lato scaturisce dall'esperienza. La vita sociale si realizza secondo un certo ordine, dovuto a regole di comportamento, riconosciute e applicate, osservate e fatte rispettare, a volte violate, spesso criticate. Questo aspetto della vita sociale è indicato come «diritto». Se si preferisce sottolineare il *continuum*, la natura dinamica che caratterizza l'insieme della vita sociale, allora si parla di «esperienza giuridica», in senso oggettivo. Se invece si considera l'insieme della vita sociale, ossia l'ordine che si realizza, allora si parla di «ordinamento giuridico»" (A. MONTAN, *Il Diritto nella vita e nella missione della Chiesa. 1, Introduzione. Norme generali. Il Popolo di Dio [Libri I e II del Codice]*, Bologna 2001, p. 46).

bene comune che secondo Aristotele, propriamente parlando, è il fine della Politica e non del Diritto[111]. Quando l'ordinamento giuridico è quello di una società autonoma ed indipendente esso è qualificato come *primario* ed *originario*. Inoltre è evidente che parlando di ordinamento giuridico ci troviamo nell'ambito del Diritto positivo, cioè da quello costituito primariamente, ma non esclusivamente, da un insieme di norme scritte poste in essere dall'autorità costituita istituzionalmente, fonte e giustificazione dell'ordinamento stesso e della sua obbligatorietà. Però, come abbiamo accennato, anche se l'autorità legittima è all'origine dell'ordinamento "... non è escluso anzi è necessario l'apporto dei membri della società alla formulazione delle norme, anche attraverso usi e consuetudini riconosciuti dall'autorità"[112]. Quindi affermare l'esistenza di un Diritto liturgico all'interno del Diritto canonico significa semplicemente riconoscere l'esistenza di una complessa e sostanziosa normativa che disciplina un preciso ambito di rapporti in quella società che è la Chiesa cattolica. Ogni ordinamento giuridico è qualcosa di unitario, a prescindere dall'ambito specifico disciplinato, perché suo oggetto sono le relazioni sociali.

Come abbiamo più volte avuto occasione di notare e come l'ultimo Concilio ha mirabilmente sintetizzato "... la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della chiesa è, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. [...] Dalla liturgia dunque, particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa"[113]. Se questa è la funzione svolta dalla liturgia nella vita del popolo di Dio, essa deve necessariamente essere regolata dal Diritto liturgico che in quanto Diritto sarà sempre in sé vincolante per i consociati[114]. Come molto spesso accade nel Diritto canonico, detta intrinseca e generale obbligatorietà del diritto riguarda livelli diversi: il diritto divino positivo, il diritto divino naturale e il diritto umano-ecclesiale, non sempre con gli stessi effetti in pre-

---

[111] Cf Aristotele, *Etica Nicomachea*. Testo greco a fronte. Introduzione, traduzione e note a cura di C. Mazzarelli, Milano, 1993, pp. 52-53. Bene comune che è allo stesso tempo bene del gruppo e dei singoli; ecco come lo definisce il Vaticano II: "L'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente..." (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. past. *Gaudium et spes* de Ecclesia in mundo huius temporis, 7-XII-1965, n. 26, in *Enchiridion Vaticanum* 1/1399. Da ora in poi citata *GS*).

[112] A. Montan, *Il Diritto* ..., p. 47.

[113] *SC*, n. 10: *Enchiridion Vaticanum* 1/16-17.

[114] Cosa che i liturgisti, sembra, facciano fatica a comprendere fino in fondo. Si veda, per esempio, quanto detto a riguardo della natura della liturgia nel *CIC/83*, dedotta da principi giuridici, in: I. Scicolone, *La funzione* ..., pp. 16-18.

senza di violazioni, senza che questo tolga niente alla piena obbligatorietà soprattutto per quanto concerne il Diritto positivo umano[115].

Vediamo ora più in concreto chi sono le autorità che nella Chiesa possono promulgare le leggi liturgiche (le fonti di produzione) e dove possiamo trovare dette leggi (le fonti di cognizione)[116].

Solo l'autorità della Chiesa ha il dovere-diritto di regolare la sacra liturgia[117]. "È un principio che fa parte del perenne patrimonio teologico-giuridico-liturgico della chiesa. Essendo la liturgia una specifica espressione della chiesa, ne segue necessariamente che soltanto l'autorità ecclesiastica è competente a stabilire norme a suo riguardo"[118]. In concreto bisogna distinguere le varie autorità, evidenziando anche la loro specifica competenza in materia, che esercitano detto dovere-diritto per la Chiesa universale ovvero per determinate sue circoscrizioni.

Per la Chiesa universale l'autorità competente a regolare la sacra liturgia è solo ed esclusivamente la *Sede Apostolica*[119]. Ora, per il Diritto s'intende per Sede Apostolica, o Santa Sede, il Romano Pontefice ed i vari organismi della Curia Romana che

---

[115] Come, per esempio, per i delitti contro le specie eucaristiche (can. 1367); per chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta all'azione liturgica del sacrificio eucaristico (can. 1378, § 2, n. 2°); per i delitti connessi con la celebrazione del sacramento della penitenza (cann. 1378, § 1; 1388); per il conferimento dell'ordinazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382), ecc. (cf A. DEPASQUALE, *Pene 'latae sententiae' nel Codice (particolarmente quelle riservate alla Sede Apostolica)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura], *Le sanzioni nella Chiesa* XXIII Incontro di Studio, Abbazia di Maguzzano - Lonato [Brescia] 1-5 luglio 1996, vol. V, Milano 1997, pp. 145-182).
Anche su questo punto non ci troviamo d'accordo con quanto detto dal Cuva riguardo alle norme liturgiche che "... non vanno interpretate con quei criteri di stretta legalità con cui vanno interpretate in genere le leggi ecclesiastiche" (*Diritto liturgico*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 574).

[116] In dottrina è classica la distinzione tra:
A) fonti di produzione (*fontes essendi*) del diritto, di quelle fonti cioè che concorrono alla formazione di un ordinamento giuridico, che a loro volta possono distinguersi in:
– **fonti di produzione formale** del diritto, vale a dire i *procedimenti* che un determinato contenuto normativo deve percorrere ed il *modo di essere* che deve assumere per ottenere la caratteristica della giuridicità;
– **fonti di produzione materiale** del diritto, cioè tutti quei fattori che determinano il sorgere dei precetti giuridici, come il diritto divino, la coscienza ecclesiale manifestata nella tradizione e soprattutto nei Concili, il bene comune, ecc.;
B) fonti di cognizione (*fontes cognoscendi*) del diritto, cioè quei fatti o documenti attraverso i quali è data la notizia legale delle fonti di produzione, per es. la pubblicazione di una legge in *AAS* o nel nostro caso nei libri liturgici (cf A.M. STICKLER, *Historia juris canonici latini, I, Historia fontium*, Roma 1985, pp. 3-8; S. BERLINGÒ, *Diritto Canonico*, Torino 1995, pp. 89-90; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Genova 1994, p. 6).

[117] Cf *SC*, n. 22, § 1: *Enchiridion Vaticanum* 1/35; *GS*, n. 27: *Enchiridion Vaticanum* 1/351.

[118] A. CUVA, *Diritto liturgico*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 575; cf anche *Mediator Dei*: *Enchiridion delle Encicliche* 6/471-475.

[119] Cf *SC*, n. 22, § 1: *Enchiridion Vaticanum* 1/35; *CIC/83*, can. 838, §§ 1-2.

lo coadiuvano nel Suo ufficio[120]. Ciò significa che spetta al Romano Pontefice il compito di disciplinare la liturgia per tutta la Chiesa cosa che egli può fare personalmente o, come usualmente avviene, attraverso i Dicasteri della Curia Romana, soprattutto per mezzo dell'attuale Congregazione del culto divino e della disciplina dei Sacramenti[121]. Detta competenza di ordinare la sacra liturgia per la Chiesa universale consiste nella pubblicazione dei libri liturgici, usualmente in lingua latina,[122] "in forma tipica" e nel concedere le autorizzazioni per le versioni nelle lingue correnti; il vigilare perché le norme liturgiche siano ovunque osservate fedelmente; confermare gli atti e le decisioni dell'autorità territoriale e accogliere le richieste e le proposte delle stesse[123]. Ovviamente quanto specificamente affermato in riferimento alla Sede Apostolica vale "mutatis mutandis", anche nel caso che sia un Concilio ecumenico ad intervenire in materia liturgica, come emerge chiaramente dalla tradizione.

A livello particolare la potestà di regolare la sacra liturgia spetta, oltre naturalmente alla Sede Apostolica anche al vescovo diocesano, a norma del Diritto, e alle Conferenze Episcopali (nella *SC* si parlava di "assemblee episcopali territoriali"), entro i limiti determinati dallo stesso Diritto[124]. Questa determinazione delle autorità competenti a dare norme liturgiche a livello particolare, manifesta chiaramente, da una parte, la volontà dell'ultimo Concilio di *decentrallizzare* anche in ambito liturgico, la potestà di governo, fortemente centralizzata nella Santa Sede, per i motivi visti, soprattutto dal Concilio di Trento, dall'altra, viste le norme stabilite dal Diritto, si ha una chiara indicazione di come queste autorità debbano esercitare il potere in materia loro affidato: non in modo indipendente ed arbitrario, ma sempre facendo riferimento alla Sede Apostolica e realizzando una sana *coordinazione* ed omogeneità a livello di Conferenze Episcopali[125].

---

[120] Cf *CIC/83*, cann. 360-361 e quanto detto in Ioannes Paulus II, Const. Ap. *Pastor bonus* de romana curia, 28-VI-1988, art. 40 in *Enchiridion Vaticanum* 11/872. Da ora in poi citata *Pastor bonus*.

[121] Cf *Pastor bonus*, artt. 62-70: *Enchiridion Vaticanum* 11/894-902.

[122] Per una breve storia di questi testi si veda I. Scicolone - C. Cibien, *Libri liturgici*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 1011-1024.

[123] Cf can. 838, § 2; Sacra Congregatio Rituum, Instr. *Inter oecumenici* ad exesecutionem Constitutionis de sacra Liturgia recte ordinandam, 26-IX-1964, n. 21, in *Enchiridion Vaticanum* 2/231. Citata da ora in poi *Inter oecumenici*.

[124] Cf *SC*, n. 22, §§ 1-2: *Enchiridion Vaticanum* 1/35-36; *Inter oecumenici*, nn. 22-23: *Enchiridion Vaticanum* 2/232-233; can. 838, §§ 3-4. Ricordiamo che le norme stabilite *ad interim* riguardo alle conferenze episcopali nazionali o territoriali dalla Cost. *SC*, n. 22 § 2; dal M. P. *Sacram liturgiam*, n. X e dall'Istr. *Inter oecumenici*, sono state derogate dopo il Dec. *CD* ed il M. P. *Ecclesiae sanctae*, con i quali si è decretato circa le Conferenze Episcopali (cf Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis, *Responsa ad proposita dubia*, 5-II-1968, in *AAS* 60 [1968] 361-362). Per quanto riguarda i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata si veda: Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus et Sacra Congregatio pro Episcopis, Notae directivae *Mutuae relations* pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos in ecclesia, 14-V-1978, in *AAS* 70 (1978) 473-506, in modo particolare il n. 43: *Enchridion Vaticanum* 6/677.

[125] Cf *Inter oecumenici*, n. 22: *Enchiridion Vaticanum* 2/232; cann. 877, § 3; 895; 1062, § 1, ecc.

Per fonti di cognizione del Diritto liturgico bisogna intendere tutti quei "documenti" attraverso i quali si viene a conoscenza di quanto stabilito dall'autorità competente nella Chiesa in campo liturgico. È possibile individuare a riguardo tre distinte fonti, quelle che troviamo nei libri liturgici; nel Codice di Diritto canonico vigente; nelle raccolte dei vari interventi normativi delle altre autorità competenti. Nei nuovi libri liturgici secondo la versione tipica latina, pubblicati dopo il Concilio Vaticano II, le leggi liturgiche, quindi a carattere universale, sono contenute nei vari *Prenotanda* (premesse) o *Institutio Generalis* (principi e norme) posti all'inizio di ogni libro liturgico quali introduzioni teologico-pastorali alle azioni liturgiche[126]. Quindi, in queste introduzioni abbiamo insieme alla presentazione dei principi teologici anche delle vere e proprie leggi precettive delle varie azioni liturgiche. Per questa ragione non ci sembra giusto applicare alle norme in esse contenute la qualifica di "norme liturgiche in senso largo" come continuano a fare molti autori oggi[127]. Abbiamo poi le disposizioni specifiche che riguardano lo svolgimento delle singole azioni liturgiche, le cosiddette "rubriche" in quanto tradizionalmente sono scritte con il colore rosso per distinguerle dagli altri testi. Esse illustrano in modo preciso e dettagliato il modo di celebrare. Tutte le norme liturgiche, generali e specifiche, sono tradizionalmente distinte a loro volta in *essenziali* ed *accidentali*. Nelle prime sono fatte rientrare tutte quelle che riguardano la validità delle azioni liturgiche, per esempio determinati tipi di pane e vino per la consacrazione eucaristica; delle seconde, che sono la maggioranza, fanno parte tutte le altre norme che disciplinano le azioni liturgiche e non riguardano la loro validità. Esse si distinguono a loro volta in *precettive*, se contengono un comando come per esempio che le parti pronunciate durante la santa Messa dal Presidente siano dette a voce alta e che non vengano suonati strumenti musicali[128], o *direttive*, se danno un semplice consiglio, come la possibilità di fare una breve ammonizione dopo il saluto all'inizio della santa Messa[129].

---

126 Di fatto la Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino ha equiparato il concetto di "leggi liturgiche" con quello di "libri liturgici" nella sua interpretazione del can. 2 (cf SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Sectio pro cultu divino, I. Decretum *Promulgato Codice* quo variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam *Codicis Iuris Canonici* nuper promulgati introducendae approbantur [da ora in poi citato: Dec. *Promulgato Codice*]; II Textus variationum in nova editiones librorum liturgicorum ad normam *Codicis Iuris Canonici* nuper promulgati introducendarum, 12-IX-1983, in *Notitiae* 19 [1983] 540-555: *Enchiridion Vaticanum* 9/394. Il testo pubblicato in *Notitiae* si conclude con un commento che spiega e giustifica i cambiamenti a firma del P. P.-M. Gy, O. P. Cf anche A. CUVA, *Codice di Diritto canonico e documenti liturgici*, in *Rivista Liturgica* 71 (1984) 182-216). Per una cronaca dei lavori dell'apposito gruppo della Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino per adeguare i *Praenotanda* dei libri liturgici al Codice promulgato nel 1983 si veda: P. MARINI, *Codice di Diritto Canonico e legislazione liturgica*, in *Notitiae* 20 (1983) 280-281.

127 Cf A. CUVA, *Diritto liturgico*, in *Liturgia* [*Nuovo Dizionario di*] ..., p. 577.

128 "Natura partium 'præsidentialium' exigit ut clara et elata voce proferantur et ab omnibus cum attentione auscultentur. Proinde dum sacerdos eas profert aliæ orationes vel cantus non habeantur, atque organum vel alia instrumenta musica sileant" (*Institutio Generalis Missalis Romani 2002*, n. 32).

129 "Salutatione populi facta, sacerdos, vel diaconus, vel alius minister potest brevissimis verbis introducere fideles in Missam diei" (*ivi*, n. 50).

Anche il Codice di Diritto canonico è da annoverare tra le fonti di cognizione del Diritto liturgico e questo, nonostante il fatto che nei due Codici che ha avuto fino ad oggi la Chiesa latina, ambedue al can. 2, sia stata affermata la volontà, in linea di principio, di non legiferare riguardo ai riti da osservarsi nella celebrazione delle azioni liturgiche. Nel Codice del 1917, nel Libro III, Parti I-III, trattando dei Sacramenti, dei Sacramentali, dei tempi e luoghi sacri e del culto divino, di fatto non poche volte, invece, si stabilivano precise norme circa i riti e le celebrazioni liturgiche che in qualche caso correggevano espressamente la normativa precedente[130]. Di queste correzioni si tenne conto nell'edizione tipica del *Rituale Romano* del 1925. Il Codice del 1983, invece, è rimasto più fedele al principio stabilito nel can. 2 ed ha limitato al minino, ed in modo marginale, le sue disposizioni riguardo ai riti da osservarsi nelle celebrazioni delle azioni liturgiche. La ragione la troviamo nel dato, come risulta chiaramente scorrendo soprattutto le fonti ai canoni del Libro IV[131], che il testo codiciale ha recepito nella sostanza, sia nel senso di accoglierla nel testo che in quello di ritenerlo positivo, il frutto della riforma liturgica iniziata all'indomani del Vaticano II[132]. D'altra parte, il fatto che all'indomani della promulgazione del nuovo Codice la Sacra Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino abbia stabilito ben 76 correzioni ai libri liturgici per adattarli al Codice[133], manifesta almeno due aspetti importanti che meritano di essere segnalati. Il primo riguarda la relazione esistente tra svolgimento della liturgia e Codice; la seconda, per noi più importante, che emerge dalla lettura dei testi delle *variationes* è che l'accezione del termine *riti*, usato nel can. 2, è preso quasi come sinonimo di azione liturgica. Infatti, visto il contenuto dei cambiamenti, che quasi mai toccano i riti nel senso proprio del termine e tenuto conto della dichiarazione di principio affermata nel can. 2, è chiaro che quanto stabilito dal Codice è stato ritenuto vincolante riguardo alla liturgia nel suo insieme.

Infine, le leggi liturgiche promulgate, secondo il Diritto, dalle diverse Conferenze Episcopali potranno trovarsi all'inizio della versione in lingua moderna dei libri liturgici come anche nel Bollettino ufficiale di ogni Conferenza Episcopale, o in altro luo-

---

[130] A conferma di ciò basta scorrere l'indice del *CIC/17* dove leggiamo: *De ritibus et caeremoniis baptismi*, cann. 755-761; *De Missae ritibus et caereimoniis*, cann. 814-819; *De ritibus et caeremoniis extremae unctionis*, cann. 945-947; *De ritibus et caeremoniis sacrae ordinationis*, cann. 1002-1005, ecc.

[131] Anzi, qualcuno ha considerato il Libro IV del Codice come una selezione di leggi propriamente liturgiche (cf F. R. McManus, *Introduction to Book IV*, in *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, a cura di J. A. Coriden - T. J. Green - D. E. Heintschel, New York-Mahwah 1985, p. 593).

[132] Infatti "... mentre il Codice del 1917 ha portato alla modifica letterale delle *Premesse* del Rituale Romano i nuovi libri liturgici, frutto della riforma voluta dal Vaticano II, hanno fortemente condizionato lo spirito e la lettera dei canoni del Libro IV, al punto da diventare, insieme ai testi conciliari, una delle fonti principali" (M. Rivella, *Commento* ..., p. 197).

[133] Cf Dec. *Promulgato Codice*: *Enchiridion Vaticanum* 9/394-408.

go determinato[134]. Ugualmente eventuali leggi liturgiche promulgate, secondo il Diritto, dai Vescovi diocesani o da quelli a lui equiparati per il Diritto[135], dovranno essere promulgate nel Bollettino diocesano o in altro luogo determinato[136].

Un'ultima annotazione da fare è di carattere esegetico. Il testo promulgato del can. 2 parla di *leges* liturgicae, ma all'inizio dei lavori di revisione, pur partendo da questa dizione del *CIC/17*, abbiamo la sua sostituzione con il termine *normae* per poi ritornare, già nello *Schema novissimum*, cioè quello presentato al Romano Pontefice per l'ultima revisione[137], a *leges*. Ecco le varie versioni:

Testo del 12/16-I-1976: "Codex plerumque non definit ritus et caerimonias quae in actionibus liturgicis peragendis sunt servandae; quare omnes *normae* [il corsivo è nostro] liturgicae hucusque in Ecclesia latina vigentes vim suam servant, nisi quatenus earum aliqua Codicis canonibus sit contraria"[138].

Testo del 7/11-V-1979: "Codex ... ritus qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare *normae* [il corsivo è nostro] liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi quatenus ..."[139].

Testo del 1980: "Codex plerumque non definit ritus qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare *normae* [il corsivo è nostro] liturgicae hucusque vigentes vim suam retinet, nisi quatenus earum aliqua Codicis canonibus sit contraria"[140].

Testo del 1982: "Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare *leges* [il corsivo è nostro] liturgicae hucusque vigentes vim suam retinet, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria"[141].

---

134 Cf cann. 8, § 2; 455, § 3.

135 Cf cann. 381, § 2; 368.

136 Cf can. 8, § 2.

137 Cf U. BETTI, *Partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto canonico*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, Legislazione, Prassi*, X Symposium Canonistico-Romanistico, PUL 24-28 aprile 1995, Città del Vaticano, pp. 1-19.

138 *Comm.* 23 (1991) 113.

139 *Comm.* 23 (1991) 143.

140 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici* iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum (Patribus Commissionis reservatum), Città del Vaticano 1980, p. 3.

141 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici: Schema novissimum* post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici presentatum, Città del Vaticano 1982, p. 1.

III. Aspetti fondamentali del canone

Dalla lettura del testo del canone ed alla luce delle annotazioni fatte cerchiamo ora di enucleare alcuni punti essenziali, distinguendolo in tre parti. Nella prima innanzi tutto ed in linea di continuità con quanto recepito dalla tradizione, fatta propria dalla maggior parte dei "probatos auctores"[142] e dal can. 2 del *CIC/17*, si afferma in linea di principio (*plerumque*) che il Codice non disciplina i modi (*ritus*) di celebrare le azioni liturgiche. Detta affermazione si caratterizza, anche alla luce della tradizione canonica, per il suo essere quasi una dichiarazione di principio che, in quanto tale, si applica non solo al passato, ma ha il suo valore anche per il presente ed il futuro. Di fatto, però, come abbiamo avuto occasione di notare nel Codice non mancano norme e direttive di carattere liturgico-disciplinare contenute in particolare nel Libro IV[143]. Per esempio riguardo all'Eucaristia, l'art. 3, del Cap. I, del Tit. III, tratta espressamente dei "riti e cerimonie" della celebrazione eucaristica (cann. 924-930). Per capire bene il significato di questa prima parte del nostro canone, non bisogna infatti dimenticare che il Codice è "... il principale documento legislativo della chiesa, fondato nell'eredità giuridico-legislativa della rivelazione e della tradizione, va riguardato come lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della chiesa. Perciò, oltre a contenere gli elementi fondamentali della struttura gerarchica e organica della chiesa quali furono stabiliti dal suo divin Fondatore oppure radicati nella tradizione apostolica, o in ogni caso antichissima, ed oltre alle principali norme concernenti l'esercizio del triplice ufficio affidato alla stessa chiesa, il codice deve definire anche alcune regole e norme di comportamento"[144]. Quindi, pur essendo *il principale documento legislativo* non è l'unica fonte del Diritto della Chiesa cattolica e non tratta tutto ed allo stesso modo quanto riguarda la definizione e la disciplina dei suoi elementi costituzionali, della sua dimensione sociale e del modo

---

[142] Cf *CIC/17*, can. 6, 2°. Anche se questo non significa che c'era unanimità tra i vari commentatori. A riguardo è stato notato che "Can. 2 CIC, contra id quod non raro commentatores CIC/17 asserebant, non statuit *ius liturgicum*, ut plurium, manere extra Codiciale. Canon loquitur tantum de certa categoria legum liturgicarum, scilicet de illis quae determinent «*ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandis*». Canon igitur loquitur de *modo* celebrandi actiones liturgicas. Agitur de veris legibus disciplinaribus canonicis, quae determinant modum agendi, in campo maximi momenti vitae communitariae, scilicet campo cultus publici" (F. J. Urrutia, *Canones praeliminares Codicis [CIC]. Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [CC]*, in *Periodica* 81 [1992] 159).

[143] Giustamente è stato notato a riguardo che "La teoria è chiara, ma la sua applicazione non è sempre conseguente, anche perché è praticamente impossibile stabilire un confine netto fra norme che ordinano il culto e norme disciplinari. Posto il principio che l'ordinamento canonico assume una materia liturgica quando questi diventi rilevante in ordine al 'bene comune' della comunità, la scelta di codificare o meno è legata in ultima analisi alla decisione del legislatore" (M. Rivella, *Commento* ..., p. 196).

[144] Ioannes Paulus II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25-I-1983, in *AAS* 75 (1983/II) XI: *Enchiridion Vaticanum* 8/627.

di esercitare i *tria munera*, limitandosi a stabilire solo gli aspetti fondamentali. Questo vale in modo particolare per l'esercizio del *munus sanctificandi* e per la Liturgia.

Come conseguenza di detta dichiarazione, nella seconda parte del canone (dopo un punto e virgola), è stabilito che le leggi liturgiche vigenti, con l'entrata in vigore del Codice, continuano ad esserlo. Detta disposizione richiede alcune puntualizzazioni. Prima di tutto sembra che il Legislatore abbia equiparato in questo modo la disciplina dei *riti da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche* con le *leggi liturgiche*, ipotesi a nostro avviso confermata, come vedremo subito, anche da quanto detto nell'ultima parte del canone. Ragione per cui viene a cadere l'opinione, ampiamente accetta in dottrina ed emersa, ma non accolta, anche durante i lavori di revisione del Codice, che distingue le leggi liturgiche in senso stretto ed in senso largo[145]. In secondo luogo, indirettamente, è indicato dove trovare la maggioranza delle leggi liturgiche (fonti di cognizione): nei *libri liturgici* e negli altri documenti emanati dalle competenti autorità ecclesiastiche (cf can. 838, § 2)[146]. Le leggi liturgiche, insieme alle consuetudini, formano così il Diritto liturgico, parte del Diritto canonico, del quale il Codice, come visto, rimane sempre il *principale documento legislativo*[147]. In questa prospettiva il Codice regola direttamente o indirettamente la disciplina liturgica tanto precedente (can. 2) quanto posteriore per quello che riguarda specialmente la legislazione particolare (cann. 20; 135, § 2), ed era quindi necessaria una norma che stabilisse la validità e il vigore *delle leggi contenute* nei libri liturgici[148]. La *ratio* della scel-

[145] Cf *supra* II. 4.; "Exc.mus Secretarius: Codex continere debet de se disciplinares leges et non liturgicas, nisi quatenus sunt disciplinares vel disciplinam respiciunt. Sed leges liturgicae - observat Rev.mus Secretarius Ad. - sunt disciplinares. [...] Card. Praeses: multa in Codice nostro dicuntur quae partem disciplinarem liturgicae respiciunt. Rev.mus quartus Consultor tenet materiam liturgicam a Codice non esse excludendam utpote materiam vitae et disciplinae Ecclesiae. Hoc in canone nulla excludi debet materia, etsi evidenter non est possibile totam materiam liturgicam moderari" (*Comm.* 23 [1991] 110). Questo nonostante che il Gruppo dei Consultori per la revisione dei canoni sul Culto divino nel 1973 avesse stabilito: a) che devono considerarsi *liturgiche*, e da rimettere al diritto liturgico, solo quelle norme che si prefiggono principalmente il buon ordine del Culto divino, mentre vanno ritenute *canoniche*, e da conservare nel Codice, solo le norme destinate alla difesa e alla promozione dell'ordine pubblico nella Chiesa; b) che non sono da conservarsi i canoni che esprimono la dottrina teologica, se non in quanto necessari ad una retta comprensione delle norme giuridiche (cf *Comm.* 5 [1973] 42-43). Inoltre cf: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Opera Consultorum in Apparandis Canonum Schematibus: *De locis et temporibus sacris* (25/29-X-1971), in *Comm.* 4 (1972) 161.

[146] Cf P. - M. GY, *Traits fondamentaux du droit liturgique*, in *La Maison Dieu* 181/184 (1990) 7-22; F. NIKOLASCH VON, *Das Liturgische Recht zwischen Liturgiekonstitution und neuem Kodex*, in *Liturgisches Jahrbuch* 43 (1993/1-2) 141-159; M. METZGER, *Cronique. Le droit liturgique*, in *Revue de Droit Canonique* 45 (1995) 381-397.

[147] "... quod interest, esse ut affirmetur libros liturgicos probatos fontem iuris esse, tamen Codex praevalet" (*Comm.* 23 [1991] 112).

[148] Non tanto, quindi, il valore e la vigenza giuridica dei libri liturgici in quanto fonti di cognizione del Diritto. Ciò che è veramente importante in materia è infatti individuare e stabilire chiaramente

ta del Legislatore è duplice: a) per l'immensa mole disarticolata delle leggi liturgiche; b) per ragioni storiche: nella tradizione sono state sempre separate.

Nell'ultima parte del canone troviamo, però, un'eccezione alla regola stabilita in precedenza circa la vigenza, dopo l'entrata in vigore del Codice, delle leggi liturgiche contenute nei Libri liturgici e negli altri documenti emanati dalle competenti autorità: *nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria*. Qual è il suo significato?[149] Opinione condivisa, fin dall'inizio, nel gruppo di studio incaricato di redigere il can. 2 era che in ogni caso il Codice dovesse prevalere sulle altre disposizioni liturgiche[150]. Pur ammettendo che il Codice ordinariamente non definisce i riti, la cui normativa è contenuta nei libri liturgici o in altri documenti, non doveva però essere oggetto d'equivoco che esso rimane la principale fonte giuridica delle norme liturgiche[151]. Quindi il Codice si pone come la norma superiore in conformità alla quale deve essere ordinata la liturgia e, quando il Codice dispone qualcosa in materia liturgica, questo prevale sulle altre norme[152] e tutte le leggi liturgiche anteriori al Codice e a queste contrarie non hanno valore[153]. La formulazione del canone attuale è molto più ampia di quella precedente e sancisce con chiarezza che il Codice è al di sopra delle leggi liturgiche, cioè è di gerarchia superiore. In forza di questo nuovo principio non c'è bisogno che le leggi o norme liturgiche vengano "espressamente" dichiarate derogate o abrogate[154], perché in questo caso è sufficiente che si osservi il principio di lega-

chi è l'autorità competente che ha promulgato le leggi e quando l'ha fatto (cf F. J. Urrutia, *Canones* ..., p. 160).

149 In linea di principio bisogna ritenere che "Una disposizione liturgica è contraria, quando non può essere osservata contemporaneamente dalla [sic!] disposizione contenuta in un canone del CIC" (D. Salachas - L. Sabbarese, *Codificazione latina* ..., p. 183).

150 "Rev. mus secundus Consultor notat Codicem praevalere legibus liturgicis qua talibus. [...] Exc.mus Secretarius tenet tempore Codicis (1917) necessarium fuisse, plus quam hodie, dicere de hac materia. Nemo cogitare potest Codicem libros liturgicos inefficace reddere. Eodem tempore nulla materia excludenda est a Codice, sed sufficit ut praevalentia Codicis prae legibus liturgicis affirmetur: ceterum leges Codicis valent per ea quae continent" (*Comm.* 23 [1991] 110).

151 "... conceptus exprimendus hic est quod attinet ad ritus et caerimonias, serventur praescripta Codicis et Librorum liturgicorum probatorum, si contradictio habetur, Codex praevalet" (*Comm.* 23 [1991] 111).

152 Cf *Comm.* 23 (1991) 10-11.

153 "In CIC solummodo si in aliquo canone habetur praescriptum, «*de modo celebrandi liturgiam*», contrarium legibus liturgicis iam exsistentibus, quae inveniuntur in variis libris sicut missali, horarum liturgicarum, ordinum sacramentorum, etc., tunc praevalet praescriptum CIC" (F. J. Urrutia, *Canones* ..., p. 160). E puntualizza alla nota 9: "Materia, exempli gratia, est necessaria pro celebratione sacramenti, sed lex quae, iuxta data theologica, recolit quaenam est materia determinata, non est de *modo* celebrandi sacramentum, seu de «ritibus et caeremoniis»".

154 Questa limitazione era contenuta nel Codice del 1917: "Quare omnes liturgicae leges vim suam retinent, nisi earum aliqua expresse corrigatur". Infatti "... merita di essere rilevato che, perché una norma liturgica esistente decada, non si richiede più che sia espressamente corretta da una nuova norma codiciale, ma è sufficiente che sia contraria al dettato del Codice" (M. Rivella, *Commento* ..., p. 195).

lità o principio gerarchico (cf can. 135, §§ 2-3)[155].

Tutto questo implica degli effetti sia per la legislazione liturgica universale e particolare anteriore al Codice che per la legislazione particolare successiva. Per quanto riguarda la legislazione universale anteriore si è provveduto infatti ad adattare i libri liturgici (edizione tipica), della Chiesa latina alle disposizioni del Codice promulgato, ma ancora prima della sua entrata in vigore[156]. Le variazioni toccano 76 punti dei vari libri liturgici, specialmente dei "Prenotanda" e delle "Institutiones generales", in materie dove risulta difficile, come più volte abbiamo evidenziato, distinguere adeguatamente secondo l'usuale distinzione tra il dominio della legge liturgica (*senso stretto*) e della legge disciplinare (*senso largo*). Concretamente esse possono essere così riassunte e raggruppate:

a) un piccolo numero di casi dove si corregge il disposto dei libri liturgici e si ritorna alla disciplina antica (per es. l'obbligazione e non la mera possibilità di conferire l'unzione agli infermi che hanno perso coscienza e non si sa se vivono);
b) un numero relativamente ampio di prescrizioni nelle quali il *CIC* ha semplificato i requisiti esigiti dai libri liturgici o ha ampliato la riforma che questi introducevano (per es. diminuzione di certi limiti per la concelebrazione o per celebrare fuori dal luogo sacro);
c) il nuovo regime, più stretto, più condizionato e sottolineando la condizione di eccezionalità a cui viene sottoposta l'assoluzione conferita "modo generali", senza previa confessione individuale;
d) l'inserimento nei libri liturgici di alcune prescrizioni canoniche che prima non figuravano negli "Ordines" e che sono state senza dubbio dettagliatamente disposte nel *CIC* (per es. le facoltà per confessare o le condizioni di liceità per il battesimo dei bambini)[157].

---

155 Cf J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali ...*, p. 21. Facendo attenzione al fatto che nel can. 135, § 2 "Il diritto superiore [...] non è semplicemente la legge ma anche le norme amministrative sia del Romano Pontefice che della Curia Romana (Decreti generali esecutori e istruzioni; ma anche le norme amministrative autonome alle quali PB abilita in modo esplicito o implicito i dicasteri)" (V. DE PAOLIS, *Tipologia e gerarchia delle norme canoniche*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [a cura], *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, XXVII Incontro di Studio, Centro Dolomiti «Pio X», Borca di Cadore [BL] 26-30 giugno 2000, vol. IX, Milano 2001, p. 138). L'autore cita anche in nota E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 257.

156 Cf Dec. *Promulgato Codice*: *Enchiridion Vaticanum* 9/394-408; SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Ep. *Ordinariis locorum Missa in mentem normae vigentes de Exorcismis revocantur*, 29-IX-1985, in *AAS* 77 (1985) 1169-1170, adattamento al can. 1172.

157 Cf P. - M. GY, *Les changements dans les Praenotanda des livres liturgiques a la suite du Code de Droit Canonique*, in *Notitiae* 20 (1983) 556-561; *Le "variationes" nei libri liturgici secondo il Codice di Diritto Canonico*, in *Rivista di Pastorale Liturgica* 21 (1983) 43-44.

Ugualmente ed a maggior ragione, in base al disposto codiciale, eventuali leggi liturgiche particolari anteriori al *CIC/83* e contrarie ai suoi canoni, sia promulgate dal Supremo Legislatore che da quelli inferiori, dovranno ritenersi abrogate. Infatti, nella fattispecie non si applica il principio contenuto nel can. 20: *generi per speciem derogatur* (*Reg. Iur.* XXXIV), in quanto è detto espressamente nel can. 2: *nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria*.

Per quanto riguarda eventuali leggi liturgiche particolari successive all'entrata in vigore del Codice e promulgate dalle autorità inferiori alla suprema autorità, esse dovranno osservare il principio della gerarchia delle norme e quindi non potranno essere contrarie a quanto stabilito dal Codice. Invece, nel caso di promulgazione di leggi, universali o particolari, da parte della Suprema Autorità successivamente all'entrata in vigore del Codice, dette leggi potranno, ovviamente, derogare o abrogare il dettato codiciale in materia liturgica, come previsto e disciplinato dal can. 20.

A conclusione possiamo quindi affermare che il Legislatore ha optato per il sistema di *autonomia relativa* delle leggi liturgiche nel contesto dell'ordinamento giuridico canonico e soprattutto del Codice del 1983[158].

IV. Questioni

1) Nelle valutazioni viste, specialmente in quelle dei liturgisti, è stato notato come la concezione di liturgia sottesa soprattutto nel nostro canone, ma anche nel resto del Codice, sia molto povera e non tiene conto dell'approfondimento avvenuto con la riforma liturgica ed in modo particolare di quanto detto nell'ultimo Concilio. Quasi che il Legislatore non abbia recepito i cambiamenti operati dopo la promulgazione del *CIC/17* e sia rimasto ad una concezione "rubricistica" della Liturgia. Questa critica è fondata?

A nostro avviso una tale critica non trova fondamento nella realtà e spieghiamo il perché. Prima di tutto bisogna partire dal fatto che il Legislatore è quello stesso Romano Pontefice (nel senso di ufficio), che ha promosso ed approvato nel corso degli anni la riforma liturgica, come anche ha promulgato la Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II e la sua successiva attuazione fino ad oggi. Ciò implica una coerenza nel Suo agire (a meno di non volergli attribuire un comportamento "schizofrenico"), che però non può dimenticare la diversità e la specificità degli ambiti in cui si realizza. Alla luce di questa premessa si comprende il perché nel can. 2 troviamo presente solo un concetto di Liturgia (riti, celebrazione dell'azione liturgica), quale ordinamento sostanziale dell'azione liturgica, nel suo aspetto essenziale e nel suo aspetto secondario, i gesti e le cerimonie, cioè tutto quello che è necessario ed uti-

[158] Cf B. Gangoiti, *Libro I: de las normas generales, cc. 1-95*, in A. Benlloch Poveda (Dir.), *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingue, fuentes y comentarios de todos los cánones, Valencia 1993, p. 12.

le alla vita dei fedeli sia a livello personale che comunitario nella Chiesa. Tutto il resto esula dal campo specifico giuridico ed è proprio di quello liturgico. Infatti al Legislatore, nell'economia e nella finalità propria del canone, occorreva e serviva semplicemente stabilire quel concetto di Liturgia necessario e proprio ad essere applicato a quest'ambito così importante della vita della Chiesa. Il Codice di Diritto canonico non è un trattato di liturgia e non si può pretendere da un testo giuridico ciò che non è di sua pertinenza e non rientra nella sua competenza[159]. Questo non vuol dire che il Codice non ha tenuto conto dei frutti della riforma liturgica, ma soltanto che ha ritenuto esclusivamente ciò che rientrava nelle sue finalità. Il fatto stesso che la Cost. *Sacrosanctum Concilium* non compaia tra le fonti del nostro canone non significa che essa non sia stata presente nel corso della redazione del can. 2, come abbiamo avuto occasione di vedere più volte, soprattutto attraverso la redazione dei libri liturgici che hanno costituito una delle fonti principali del Libro IV. Quindi è importante non confondere ciò che è proprio di ciascun ambito. "La normativa liturgica, in quanto espressione di diritto positivo, cioè datato e situato, da una parte è soggetta a possibili carenze ed errori, e pertanto non deve essere assolutizzata, al punto di pensare che quanto è stabilito dall'autorità legittima in uno specifico contesto storico sia assolutamente immutabile. Dall'altra esige nei fedeli una cordiale accoglienza e obbedienza, perché essa non è un sovrappiù alla relazione che la comunità credente e orante stabilisce con il Signore mediante le celebrazioni liturgico-sacramentali, ma la condizione del suo realizzarsi storico. Sarebbe pertanto fortemente riduttivo limitarsi all'osservanza dei requisiti esigiti per la validità degli atti sacramentali, assumendo un atteggiamento di disinvolta indulgenza nei confronti di quanto è richiesto per la liceità, cioè è stabilito dalla legge ecclesiastica positiva, contenuta sia nel Codice (per gli aspetti disciplinari) sia nelle premesse dei libri liturgici (per gli aspetti celebrativi). Non si tratta – è ovvio – di ritornare al rubricismo, ma di comprendere che le leggi liturgiche fanno parte del processo stesso di mediazione della salvezza e che tutti, assemblea, ministro e soggetto, siamo parti della Chiesa e soggetti alla sua legge"[160].

---

[159] La non accoglienza di quanto detto è all'origine delle diverse posizioni in materia tra canonisti e liturgisti come emerge dai seguenti studi apparsi all'indomani della promulgazione del Codice: F. ZANCHINI, *Ordinamento canonico e vita liturgica del popolo di Dio*, in *Rivista di Pastorale Liturgica* 21 (1983) 10-13; R. FALSINI, *I sacramenti dell'iniziazione cristiana. Battesimo, Confermazione, Eucaristia (cann. 849-958)*, in *ivi*, pp. 14-19; E. LODI, *Gli altri sacramenti. Penitenza, Ordine, Unzione degli infermi, Matrimonio (cann. 959-1165)*, in *ivi*, pp. 20-26; P. SORCI, *Gli altri atti di culto (cann. 1166-1204)*, in *ivi*, pp. 27-31; S. SIRBONI, *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *ivi*, pp. 32-42; A. MONTAN, *Liturgia e Sacramenti nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Rivista Liturgica* 71 (1984) 153-181; A. CUVA, *Codice di Diritto e documenti liturgici*, in *ivi*, pp. 182-216; A. M. TRIACCA, *La concezione sacramentaria dal Libro IV del Codice di Diritto Canonico. Iniziali riflessioni*, in *ivi*, pp. 233-248; G. CAVAGLIOLI, *L'iniziazione cristiana nella prospettiva del nuovo Codice*, in *ivi*, pp. 249-267; D. MOSSO, *L'Eucaristia nel nuovo Codice*, in *ivi*, pp. 268-282.

[160] M. RIVELLA, *Commento ...*, p. 199-200. In nota l'autore rinvia a: IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. *Vicesimus quintus annus* quinto iam lustro expleto conciliari ab promulgata de sacra liturgia constitutione *Sacro*

2) Quanto disposto dal can. 2 riguarda le sole leggi liturgiche, universali e particolari, comprese nei vari libri liturgici e negli altri documenti liturgici emanati dalle varie autorità competenti, o tutto il Diritto liturgico?

Come abbiamo avuto occasione di vedere sopra, quando abbiamo evidenziato gli aspetti fondamentali del can. 2, non rientrando in esso le varie consuetudini liturgiche[161], è nostra opinione che il canone riguardi tutte e solamente le leggi liturgiche. Perciò, a nostro avviso, applicando i criteri di comprensione ed interpretazione previsti dal can. 17; visto che il can. 2 parla chiaramente solo di "legge" e che nell'*iter* di revisione è stato abbandonato quello di "norme" e, tenendo presente alcune elementari regole giuridiche a riguardo[162], si deve ritenere che il can. 2 prende in considerazione solo ed esclusivamente le leggi liturgiche, nel senso proprio del termine, con l'esclusione, per esempio, delle consuetudini liturgiche[163], che quindi saranno disciplinate, almeno per quelle in vigore prima dell'attuale Codice, dal can. 5.

3) Qual è la relazione del can. 2 con le leggi liturgiche, universali e particolari, successive all'entrata in vigore del Codice? Queste ultime possono essere contrarie a quanto stabilito in materia liturgica dal Codice?

Per rispondere correttamente è necessario prima di tutto tenere presente il principio, pacificamente acquisito, dell'autonomia delle leggi liturgiche. Ciò chiarito è necessario verificare, in caso di contrapposizione, qual è l'autorità legislativa che promulga la legge contraria successiva, nel caso sia la stessa Suprema autorità, si applicherà il can. 20: la legge posteriore abroga la legge anteriore, in questo caso quanto detto dal Codice, cosa di fatto avvenuta[164]. Se invece si tratta di una legge liturgica

---

sanctum concilium, 4-XII-1988, in *AAS* 81 (1989) 898-918: *Enchiridion Vaticanum* 11/1567-1597; A. Montan, *Validità e attuazione della norma liturgica*, in *Rivista di Pastorale Liturgica* 27 (1989) 26-41.

[161] Cf B. Gangoiti, *Libro I* ..., p. 12.

[162] Come per esempio: "Ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere" (*Regula Iuris communis*); "Quod voluit legislator expressit, quod noluit tacuit, ideoque in dubio melius est verbis edicti servire" (*Dig.*, 14, I, 20).

[163] Cf M. Rivella, *Commento* ..., p. 195. Per una diversa valutazione a riguardo si veda: J. Otaduy, *Cánones preliminares. Comentario c. 2* ..., p. 260; D. Salachas - L. Sabbarese, *Codificazione latina* ..., p. 183.

[164] Per esempio, ricordiamo che il disposto del can. 1037, in base al quale i membri degli istituti religiosi, che hanno emesso i voti perpetui, promossi al diaconato, non erano tenuti mediante il rito prescritto pubblico ad assumere l'obbligo del celibato, è derogato per disposizione del Supremo Legislatore (cf *Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, Editio Typica Altera, Città del Vaticano 1990, p. IV, n. 5).
Inoltre, cosa da non trascurare, il vigente *Pontificale Romanum*, contrariamente alla prima edizione del 1968 (cf *Pontificale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi*, Editio Typica, Città del Vaticano 1968, pp. 83; 90), richiede, cambiando quanto in precedenza stabilito per

particolare, promulgata da un'autorità inferiore al Supremo legislatore, si dovrà applicare il principio di legalità disciplinato dal can. 135, § 2 ed anche il can. 391. Tenendo presente, allo stesso tempo, come abbiamo già segnalato, che per diritto superiore non bisogna intendere soltanto "... la legge ma anche le norme amministrative sia del Romano Pontefice che della Curia Romana (Decreti generali esecutori e istruzioni; ma anche le norme amministrative autonome alle quali PB [*Pastor bonus*] abilita in modo esplicito o implicito i dicasteri)"[165]. Questo senza dimenticare che attraverso i Decreti generali esecutivi e soprattutto le Istruzioni non si possono dare nuove leggi e anzi questi non possono andare, pena l'invalidità, contro una legge eccetto sia espressamente stabilito dalla competente autorità[166]. Infatti, le Istruzioni insieme con i Decreti generali esecutivi compongono quello che oggi è chiamato da qualche autore il diritto amministrativo normativo, cioè disposizioni generali di carattere non autonomo in quanto dipendenti dalle leggi[167].

Per esempio le Istruzioni "Hanno un carattere di ordinazione, regolamento interno della pubblica amministrazione. Ma i destinatari ultimi, e mediante i loro superiori, è la comunità che deve osservare la legge"[168]. Detta distinzione è stata successivamente resa più chiara da due distinte normative riguardanti entrambe la Curia romana, per cui è conveniente ricordare qui i punti che ci interessano più direttamente. Infatti, nella Cost. Ap. *Pastor bonus*, all'art. 18, si esclude per sé dalla competenza dei Dicasteri della Curia romana la potestà legislativa, stabilendo al pari tempo che questi: a) devono sottoporre al Pontefice le decisioni di maggiore importanza, eccetto quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà; b) non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale, se non per singoli casi e con specifica approvazione pontificia; c) non possono fare nulla d'importante e straordinario se non l'hanno prima comunicato allo stesso Pontefice. Ulteriore luce sulla materia è apportata dal *Regolamento generale della Curia romana*[169], che in termini positivi dispone all'art. 125: a) la possibilità per i Dicasteri di emanare Decreti generali esecutivi ed Istruzioni a norma dei cann. 31-34 del Codice; e negativamente b) il divieto per gli stessi di "... ema-

legge universale anche se non previsto nel Codice, ai religiosi eletti al Diaconato o al Presbiterato di promettere rispetto ed obbedienza in primo luogo al vescovo diocesano oltre che al legittimo Superiore: "Promittis Episcopo dioecesano necnon legitimo Superiori tuo reverentiam et oboedientiam?" (*Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, Editio Typica Altera, Città del Vaticano 1990, pp. 62; 110).

165 V. DE PAOLIS, *Tipologia* ..., p. 138.

166 Cf cann. 33, § 1; 34, § 2.

167 Cf L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, Roma 1996, pp. 82-88.

168 J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali* ..., p. 151. Cf anche *Comm.* 23 (1991) 174.

169 SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia romana*, 30-IV-1999, in *AAS* 91 (1999) 629-699: *Enchiridion Vaticanum* 18/475-854. Da ora in poi citato *Regolamento*.

nare leggi e Decreti generali di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la Sua specifica approvazione. Possono invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma del diritto"[170]. Per quanto riguarda l'approvazione specifica si stabilisce inoltre che "Il Dicastero che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di *un suo atto amministrativo*, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate"[171]. Chiarendo che "Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit»"[172]. In ogni caso, sempre il Dicastero interessato dovrà chiedere speciale mandato al Pontefice per seguire in materia procedure diverse da quelle stabilite dal diritto, anche se le conclusioni mai potranno essere considerate un'approvazione in forma specifica[173]; rimanendo, allo stesso tempo, il dovere d'informarlo prima d'iniziare la trattazione di questioni straordinarie[174]. Realizzandosi quest'ultima ipotesi, "Le decisioni di maggior importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per l'eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi Dicastero speciali facoltà"[175]. Alla luce di quanto detto, si hanno perciò tutti gli elementi utili a valutare correttamente i diversi interventi dei vari Dicasteri della Curia romana in materia liturgica.

4) Secondo il can.6, § 1, 1° il vigente Codice abroga il Codice del 1917, questo vuol dire che si devono considerare abrogate anche tutte le leggi liturgiche in esso contenute? E cosa accade alle eventuali leggi liturgiche extra-codiciali (cf can. 6, § 1, 2°), universali e particolari, contrarie al *CIC/83*?

Di per sé la risposta dovrebbe essere, di primo acchito, positiva: il *CIC/83* abroga quanto contenuto nel *CIC/17*. Però, approfondendo la questione e contestualizzandola alla luce di quanto stabilito dal can. 2 del vigente Codice, dobbiamo rispondere in modo negativo. Infatti il disposto del nostro can. 2 stabilisce in concreto anche la "sopravvivenza" delle leggi liturgiche contenute nel precedente Codice, eccetto nel caso queste siano contrarie a quanto stabilito nei canoni del *CIC/83*. Quindi è necessario applicare anche in questo caso il can. 20.

---

[170] *Regolamento*, art. 125, § 2.
[171] *Regolamento*, art. 126, § 1: il corsivo è nostro.
[172] *Regolamento*, art. 126, § 4.
[173] Cf *Regolamento*, art. 126, § 2.
[174] Cf *Regolamento*, art. 127, § 1.
[175] *Regolamento*, art. 127, § 2.

Per quanto riguarda le leggi liturgiche extra-codiciali, universali, particolari e contrarie ai canoni del vigente Codice, si devono considerare abrogate, *nisi de particularibus aliud expresse caveatur* (can. 6, § 1, 2°). In questi casi è importante non dimenticare mai, infatti, che nella dialettica delle leggi, in senso proprio, rimane sempre la specie di fronte al genere!

5) Le leggi liturgiche hanno, similmente a tutte le altre leggi, la *vacatio legis*? Nel caso di leggi contenute nei libri liturgici secondo l'edizione tipica latina, queste entrano in vigore dopo la promulgazione oppure dopo l'eventuale traduzione in lingua moderna?[176]

Alcuni commentatori del *CIC/17* hanno sostenuto che la *vacatio legis* non si applicava alle leggi strettamente liturgiche, cioè quelle che, per una parte della dottrina, disciplinano i riti e le cerimonie, ma era richiesta solo per le disposizioni universali pubblicate in *Acta Apostolicae Sedis*[177]. In base a ciò, detti autori sostenevano che i fedeli *potevano* usare i nuovi testi liturgici o rubriche appena promulgati, ma che erano *giuridicamente obbligati* ad usarli solo dopo i tre mesi previsti di *vacatio legis*[178]. Gli stessi autori, inoltre, menzionavano la possibilità della *sospensione* nell'applicazione della legge nel caso che questa introducesse cambiamenti tali a perturbare la convivenza e allo stesso tempo si stimava difficile il ricorso gerarchico, ovvero dove gli stessi Ordinari avevano inoltrato ricorso contro la legge, rendendo pubblica la notizia del ricorso.

Secondo mons. Read, per esempio, gli autori che sostengono oggi che le norme contenute nell'attuale terza edizione tipica latina del Messale Romano, non entrano immediatamente in vigore, ma occorre aspettare la traduzione in lingua volgare, sono in errore. Ed afferma: "It is clear to me that, from the point of view of both promulgation and *vacatio legis* the provision of the Third Typical Edition of the Roman Missal are already in effect and binding"[179]. Arrivando alla seguente conclusione: "However, one must also consider promulgation in its wider context and overall juridical purpose. For a norm to be implemented it must be know. Today, this means in prac-

[176] La questione è stata posta in un recente, breve commento a cui rimandiamo in ordine ad una più completa comprensione dei termini della problematica: G. READ, *Comment on Promulgation and Liturgical Norms*, in *Newsletter*- Canon Law Society et Great Britain & Ireland (2004) n. 138, 24-27. Qui ci limitiamo a presentare il contenuto dando alla fine il nostro parere sulla questione.

[177] Cf, per esempio, A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, vol. I, Mechlinae - Romae 1963, p. 103.

[178] Successivamente, altri autori, hanno giustificato la stessa tesi, basandosi sul seguente documento: SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Dec. *Celebrationis eucharisticae* nova editio Missalis Romani promulgantur et typica declaratur, 26-III-1970, in *AAS* 62 (1970) 554.

[179] G. READ, *Comment* ..., p. 26.

tice that it must be available in the vernacular. Enforcement of the laws of the Church is a responsability that falls upon the diocesan bishop (Canon 392, § 1). He must use his discretion in doing so, and this is why Canon Law provides for dispensation, and *epikeia*. It does not seem unreasonable to await the availability of a vernacular text of the norms, and their assimilation, before seeking to enforce them. On the other hand, it does seem unreasonable to seek to prevent those who are aware of the norms from making use them, and indeed, such an attempt would appear unlawful. Equally, prudence is called for on the part of those subject to a law if they are aware that their Ordinary is seeking its modification from the legislator. Until it is clear that the response to such a request is negative, it would seem advisable not to insist on any changes contained in the law. It is well known that the Conferences of Bishops in both the United States, and England and Wales, have sought derogations from the provisions of the GIRM in certain respects, e. g. the purification of sacred vessels by extraordinary ministers of the Eucharist. Clergy have a right in law to insist on observing the provisions of the revised GIRM, and cannot be penalised for doing so, but it would seem imprudent until the outcome of such recourse is known"[180].

Ora, tenendo presenti le osservazioni fatte da mons. Read, occorre fare, a nostro avviso, qualche ulteriore precisazione. Prima di tutto, bisogna prendere atto che usualmente tutti il libri liturgici dell'edizione tipica in lingua latina pubblicati dopo il Concilio riportano nel Decreto che li promulga il disposto simile a quello appena visto riguardante la promulgazione del Messale Romano del 1970, cioè l'immediata vigenza con la pubblicazione. Questa semplice presa d'atto rende superflua ogni ulteriore questione circa la *vacatio* o meno del contenuto di questi libri.

Prendiamo, per esempio, il caso del *Benedizionale*. Nell'edizione tipica latina[181] il Decreto di promulgazione, posto all'inizio, conclude: "Quibus decretis obsecuta, Congregatio haec pro Cultu Divino novum Ritualis Romani titulus apparavit, quem Summus Pontifex Ioannes Paulus II Auctoritate Sua Apostolica approbavit evulgarique iussit. Quapropter eadem Congregati, de speciali mandato Summi Pontificis, *Ordinem Benedictionum* publici iuris facit, qui, lingua latina exaratus, statim ac prodierit vigere incipiet; linguis autem vernaculis, cum interpretationes a Sede Apostolica sint recognitae, a die quem Conferentiae Episcoporum statuerint"[182]. Come si vede chiaramente il Decreto non fa nessuna distinzione tra legge liturgiche in senso stretto ed in senso largo e stabilisce semplicemente che nella sua stesura latina l'*Ordo Benedictionum* entrerà in vigore nella sua totalità appena pubblicato.

Per quanto riguarda, poi, la versione in lingua moderna ritroviamo usualmente

---

[180] *Ivi*, pp. 26-27.

[181] *Rituale Romanum: De Benedictionibus*, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum, ed. typica, Città del Vaticano 1984.

[182] *Ivi*, pp. 5-6.

la stessa formula in ordine all'uso e alla obbligatorietà della versione, in applicazione della competenza lasciata alle Conferenze Episcopali. Nel *Benedizionale* in lingua italiana, all'inizio si legge il seguente testo a firma del card. Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: "Questa versione italiana del 'De benedictionibus' è stata approvata secondo le delibere dell'Episcopato e ha ricevuto la conferma della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti e il Culto divino, con decreto Prot. n. CD 620/90 del 9 giugno 1992. La presente edizione deve essere considerata 'tipica' per la lingua italiana, ufficiale per l'uso liturgico. Questi nuovi testi del 'Benedizionale' si potranno adoperare appena pubblicati, diventeranno obbligatori dall'11 aprile 1993, Pasqua di Risurrezione"[183]. Quindi, diversamente dalla versione latina, qui si stabilisce una distinzione circa l'*uso* e l'*obbligatorietà* dei *testi* del *Benedizionale*. Visto che la versione italiana è stata stampata nel mese di dicembre 1992[184], la *vacatio legis* risulta essere molto più lunga di quella dei previsti tre mesi.

Dopo quanto visto possiamo concludere su questo punto affermando che, in linea di principio, il contenuto dei libri liturgici nella versione tipica latina entrano in vigore dal momento della pubblicazione in quanto è espressamente detto. In mancanza di una tale espressa disposizione si applicherebbe la norma generale dei tre mesi di *vacatio legis*. Questo vale sia per quanto previsto nei *Praenotanda* che per i testi liturgici veri e propri. Le versioni in lingua corrente degli stessi entrano in vigore nei tempi e nei modi stabiliti dalle singole Conferenze Episcopali, ma solo per quanto riguarda i testi liturgici veri e propri e non i *Praenotanda*, eccetto in caso di determinate Dispense, Privilegi, ecc. concessi dalla Santa Sede in deroga alla legge universale. In questo ultimo caso i *Praenotanda* nelle parti derogate entrerebbero in vigore quando stabilito dalla competente autorità. Per meglio spiegarci ipotizziamo alcuni casi concreti riguardanti la vigenza di uno stesso libro liturgico nelle varie edizioni come anche di eventuali interventi della Santa Sede:

a) Edizione tipica latina: entra in vigore subito, se espressamente stabilito, nella sua interezza.
b) Edizione tipica in lingua moderna (traduzione della precedente edizione tipica latina): entra in vigore nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza Episcopale riguardo alla traduzione dei testi propriamente liturgici; quanto contenu-

[183] *Rituale Romano: Benedizionale*, riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1992, p. 5. Si ricorda che in precedenza la CEI, con Delibera n. 28 del 18-IV-1985, aveva stabilito che "… fermo restando il valore ufficiale delle traduzioni dei libri liturgici finora pubblicati dalla Conferenza episcopale italiana, le nuove edizioni ufficiali in lingua italiana da preparare a norma del can. 838, § 3 del Codice di diritto canonico saranno curate dagli organi competenti della conferenza stessa, i quali provvederanno a inserire gli adattamenti che, previsti dalle edizioni tipiche latine e dalle altre istruzioni della Santa Sede, siano ritenuti opportuni per la situazione liturgico-pastorale italiana. *Cfr. can. 838, § 3*" (in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* [1985] n. 3, 45-46).

[184] Cf *Rituale Romano: Benedizionale...*, p. 1229.

to nei *Praenotanda* dell'edizione tipica latina è invece immediatamente vigente e non si potrà vietare a nessuno di applicarlo. Nel caso di deroghe queste entreranno in vigore quando stabilito dalla Conferenza Episcopale (normalmente sarà la stessa data stabilita per il libro liturgico). Prima di ciò a nessuno, nel territorio della Conferenza, potrà essere vietato di seguire quanto stabilito nei *Praenotanda* dell'Edizione latina.

c) Edizione tipica latina "altera" dopo che è stata pubblicata la versione in lingua moderna della "prima" edizione tipica latina: nei tempi stabiliti entra in vigore la nuova edizione latina sostituendo la precedente; rimane in vigore, nella sua interezza, la versione pubblicata in lingua moderna, in base al vigente can. 20, eccetto che sia stabilito espressamente altro nell'edizione tipica "altera".

d) Edizione tipica latina "altera" e, per esempio, successiva Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con l'approvazione in forma specifica del Pontefice, che deroga determinate norme contenute nell'Edizione tipica latina "altera": nei tempi stabiliti nel documento del Dicastero, ed osservando il diritto, entrano in vigore i cambiamenti stabiliti. Gli stessi cambiamenti ed i tempi di vigenza stabiliti varranno, se espressamente detto, per la versione in lingua moderna vigente.

e) Edizione tipica latina vigente e richiesta di una Conferenza Episcopale circa determinate deroghe per la prima edizione in lingua moderna in preparazione: rimane in vigore l'edizione latina fino alle eventuali concessioni ed alla loro entrata in vigore, secondo quanto verrà stabilito dalla competente autorità.

f) Edizione tipica latina "altera" vigente e richiesta di una Conferenza Episcopale circa determinate deroghe per la seconda edizione in lingua moderna in preparazione: rimane in vigore la precedente edizione in lingua moderna fino alle eventuali concessioni ed alla loro entrata in vigore, secondo quanto verrà stabilito dalla competente autorità.

6) Quali sono le autorità competenti ad approvare, rivedere, confermare e pubblicare i Calendari particolari ed i testi Propri del Messale e della Liturgia delle Ore, come anche di eventuali loro traduzioni in lingua moderna, delle varie famiglie religiose[185] che ne hanno il diritto?

Come si evince chiaramente già dalla suddetta domanda, in materia si pongono due distinte questioni: a) la prima edizione di detti testi; b) l'eventuale loro traduzione. Ugualmente diverse sono le autorità competenti interessate. Pur trattando-

[185] Nella dizione "famiglie religiose" si devono intendere inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, come anche le altre associazioni o gruppi legittimamente approvati che hanno questo diritto (cf *Liturgiam authenticam*, n. 128: *Enchiridion Vaticanum* 20/523).

si di cose oggettivamente distinte, in concreto la normativa che disciplina la loro approvazione, conferma e pubblicazione è oggi identica.

Secondo la Cost. *Pastor bonus*, art. 64, § 2, la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti è responsabile della revisione ed approvazione dei Calendari particolari e dei Propri delle Messe e degli Uffici per gli Istituti che godono di tale diritto. Di fatto, secondo le varie disposizioni emanate da detto Dicastero ed una prassi consolidata all'indomani del Vaticano II, questi Istituti dovranno preparare i vari testi, seguendo la normativa in materia, perché una volta *approvati* dall'autorità competente nell'Istituto, vengano successivamente trasmessi alla Congregazione per la *revisione* e *conferma*. Una volta ricevuto il Decreto di conferma l'autorità competente nell'Istituto potrà autorizzare la pubblicazione dei testi[186].

Attualmente, invece, la normativa riguardo alle varie traduzioni di detti testi è contenuta nei nn. 128-130 dell'Istruzione *Liturgiam authenticam*, del 28 marzo 2001[187]. Quindi, sia per la redazione che per la traduzione di detti testi bisogna: a) che questi vengano realizzati da un'apposita Commissione istituita a tale scopo dal Moderatore Supremo o almeno con un mandato del Superiore Provinciale, e successivamente *approvate* dal Moderatore Supremo, con il voto deliberativo del suo Consiglio, dopo previa consultazione di esperti e membri idonei dell'Istituto o della Società; b) che i testi siano sottoposti per la *recognitio* alla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, inviando tre copie del testo tipico e, nel caso, dell'eventuale traduzione; c) che detti testi siano accompagnati da una relazione che dovrà contenere quanto richiesto ora dal n. 128, c) dell'Istruzione *Liturgiam authenticam*; d) nel caso di traduzioni in lingue meno diffuse che la Conferenza dei vescovi competente attesti che il testo è stato tradotto in modo esatto; e) che la pubblicazione, autorizzata da chi nell'Istituto ha l'autorità competente a norma delle Costituzioni o Statuti, contenga almeno i riferimenti che attestano la concessione della *recognitio* da parte della Congregazione.

7) Chi è competente ad interpretare le leggi liturgiche?

Tenendo presente il can. 16 bisogna prima di tutto chiarire di che tipo d'interpretazione si tratta, se dell'interpretazione autentica in senso proprio o in senso relativo. In forza del can. 16, § 1 interpreta autenticamente la legge il legislatore (s'intende il titolare dell'ufficio ed anche il suo successore) e colui al quale egli abbia concesso la potestà d'interpretarla autenticamente. A livello di leggi liturgiche universali questo significa che oggi in concreto la competenza è del Pontificio Consiglio per i

[186] Cf SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litt. *De Calendariis particularibus atque Missarum et Officiorum propriis recognoscendis*, in *Notitiae* 10 (1974) 87-88; *ivi* in *Notitiae* 13 (1977) 557-558.

[187] Cf anche *Inter oecumenici*, n. 43: *Enchiridion Vaticanum* 2/253.

Testi Legislativi[188]. Questo ha anche competenza per le leggi universali liturgiche non contenute nel Codice né da esso "ex integro ordinetur" e che quindi non sono state abrogate dal *CIC/83*[189]. Di fatto delle venticinque interpretazioni autentiche promulgate ben otto riguardano la materia liturgica. Il medesimo Dicastero ha, inoltre, riguardo alle leggi liturgiche particolari l'importante funzione di verificare la conformità o meno di queste con le leggi universali[190].

Invece, interpretano autenticamente eventuali leggi liturgiche particolari, coloro che le hanno promulgate ed anche i rispettivi Superiori gerarchici. Non bisogna dimenticare che l'interpretazione autentica presentata in forma di legge ha la medesima forza della stessa legge ed implica di essere promulgata e di entrare in vigore secondo le modalità stabilite dal Diritto[191].

L'interpretazione in senso relativo di cui al can. 16, § 3 si realizza in linea generale attraverso una sentenza giudiziale o un atto amministrativo in una cosa peculiare e obbliga solo le persone e dispone delle cose per cui è stata data. Usualmente questo tipo d'interpretazione si ha in ambito liturgico attraverso i vari interventi della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in particolare, con i Decreti generali esecutivi e le Istruzioni, competenti in materia[192]. Questo non esclude, in linea di principio, altri tipi d'interventi da parte di altri Dicasteri o Tribunali.

Abstract

Following a brief "excursus" aimed at explaining the value of the iturgy and the role played in this sphere by the Church authorities concerned, the present study examines and explains, according to the systematic-exegetical method, the fundamentalconcepts enshrined in Canon 2.

This is in turn is followed by the presentation of the relation that the 1983 Code of Canon Law has with the liturgical laws in use before its promulgation and the outcome of those that were contrary to it. In the same way, this study also examines the relation between the present Code with future liturgical norms.

In explaining that Canon 2 opts in favour of a "relative autonomy" enjoyed by liturgical norms in the context of juridical canonical ordinaances, the author highlights the indu-

188 Cf *Pastor bonus*, artt. 154-158. Come determina chiaramente l'art. 155, il Pontificio Consiglio deve proporre l'interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa, che devono essere confermate dall'autorità pontificia, solo dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i Dicasteri competenti. Per la nostra materia il Dicastero competente in materia è ovviamente la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti (cf *Pastor bonus*, art. 62).

189 Cf. can. 6, § 1, 4°; *Pastor bonus*, art. 155.

190 Cf *Pastor bonus*, art. 158.

191 Cf can. 16, § 2.

192 Cf *Pastor bonus*, artt. 62-70.

bitable advantage of such an option which better allows the faithful to experience liturgical life by helping them to avoid living it merely in an external and superficial manner.

In this way liturgical norms, in their role of safeguarding what the Church has received from its Founder and in promoting the different functions of those who participate, are aimed at helping all, both the lay faithful and the ordained ministers, to undergo the process of transformation from mere passive spectators of liturgical actions to fervent disciples of Christ. The study ends with an examination of some concrete cases.